

Lora processa

6035

ISTITUZIONI

DEL

CODICE

DI PROCEDURA CIVILE

OPERA

TRATTA DALLA INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DELLA PROCEDURA

DEL SIG. PIGEAU

E RIDOTTA CONFORME ALLE LEGGI ED AI
REGOLAMENTI DEL REGNO

DALL' AVVOCATO L. A.

GATTINI

D
4/13/2

TOMO II.



NAPOLI 1812.

Presso ANTONIO GARRUCCIO

Si vende da Giuseppe Russo strada S. Angelo
a Nilo n. 13. e da Giovanni Amula n. 4.

Con Approvazione .

DONO EREDI DI

NICOLA E NICOLETTA GATTINI

P A R T E IV.

*Dei mezzi di ricorso contro le sentenze
e contro i giudici.*

PRELIMINARE.

Questa parte sarà divisa in due titoli,
Si spiegheranno nel *primo* quei mezzi che
la legge concede alle parti onde far riformare,
ritrattare, od annullare una sentenza, alloraquan-
do pretendono di essere dalla medesima ingiu-
stamente pregiudicate ne' proprij diritti.

Si dirà nel *secondo* titolo, in quali casi le
parti possano agire giudizialmente, e pel loro
interesse contro i giudici, alloraquando credono
che il fatto di questi sia stato ad esse cagione
di danno; e si esporranno le regole colle quali
l'azione civile deve essere in simili casi eserci-
tata.

TITOLO PRIMO.

Dei mezzi di ricorso contro le sentenze.

Una sentenza può pregiudicare non solamente
a quelli che sono stati parti in causa, ma ezi-
andio a dei terzi, i quali non vi aveano parte

4 alcuna. Questo titolo adunque sarà da noi diviso in due capitoli.

Nel *primo* si tratterà dei mezzi di ricorso che possono avere le parti, onde far riformare la sentenza che fu pronunciata nella loro causa.

Nel *secondo* si tratterà dei mezzi di ricorso che si concedono a chiunque onde far riformare una sentenza che fu pronunciata senza il suo concorso, ma che reca del pregiudizio a' di lui interessi.

C A P O P R I M O .

Dei mezzi di ricorso che possono avere le parti, onde riformare o ritrattare una sentenza.

D. In quante maniere possono le parti ricorrere contro una sentenza?

R. In quattro maniere:

1. Formando opposizione;
2. Interponendo l'appellazione;
3. Instando per la ritrattazione;
4. E finalmente domandando la cassazione.

SEZIONE PRIMA .

Della opposizione .

D. Che cosa è l'opposizione .

R. L'opposizione è un atto con cui una parte impedisce la esecuzione di una sentenza pronunciata contro di essa in sua contumacia, sia che abbia costituito patrocinatore, sia che non ne abbia costituito, e domanda che la sentenza medesima venghi riformata come è di ragione.

D. Per quali motivi si può formare opposizione ad una sentenza?

R. Si può formare opposizione:

1. Per causa d'incompetenza, se il tribunale era incompetente per ragione della materia, ovvero della persona, ossia tanto per incompetenza *reale*, quanto per incompetenza *personale*;
2. Per causa d'irregolarità nelle forme, per esempio, se nella domanda vi aveva un qualche vizio legale, ovvero se ve ne sia alcuno nella sentenza stessa;

3. Finalmente perchè è stato mal giudicato, come per esempio, se la sentenza contenesse la condanna a pagar ciò di cui veramente il succumbente non è debitore.

D. Per quali ragioni concede la legge la facoltà di formare opposizione?

R. Perchè è possibile che la parte la quale è incorsa nella contumacia abbia avuto un qual-

che impedimento per cui non ha potuto difendersi; o perchè è eziandio possibile che la sentenza sia stata pronunziata contro lei per sorpresa.

Se la contumacia si è incorsa dalla parte stessa, ossia se vi fu contumacia per mancanza di patrocinatore costituito, può essere accaduto che la *citazione* non sia stata consegnata al reo convenuto, o per la infedeltà dell'usciera, o per la trascuratezza, o inesattezza delle persone abitanti col reo stesso, e alle quali fu dall'usciera consegnata; è possibile inoltre che la parte stessa sia stata lontana dal suo domicilio, ammalata, od impedita per qualunque altro motivo di poter conoscere ciò che si faceva contro di lei, e di provvedere ai proprij interessi. In simili casi, come ognuno vede, la contumacia, anche per mancanza di patrocinatore non potrebbe imputarsi alla parte, e sarebbe troppo severa, anzi ingiusta la legge, se non permettesse ad essa di presentare le proprie ragioni, e difendersi contro un giudiziale procedimento, e contro una sentenza che le pregiudica.

Se poi la contumacia si è incorsa dal patrocinatore, ossia se vi fu contumacia per mancanza di comparsa del patrocinatore, può essere parimente avvenuto che l'atto di *chiamata all'udienza* non sia stato ad esso lui consegnato per le su accennate ragioni, e non aver egli avuto perciò cognizione del giorno di udienza destinato per la sua causa, ovvero è anche possibile che egli non fosse stato in istato di potersi pre-

sentare il giorno indicatogli dal patrocinatore avversario.

D. Può egli formarsi opposizione ad una sentenza pronunziata sulla relazione di un giudice, sia senza istruzione per iscritto; sia mediante l'istruzione per iscritto, per il motivo che non si sono presentati i proprij documenti, o che non si sono fatte le produzioni?

R. No (art. 113. (a)); perchè essendo stata presente la parte alla pronunziatura della sentenza che ha ordinata la relazione; e l'istruzione in iscritto, ne è fatta consapevole in una maniera che non ammette contrasto, e non se le può per conseguenza menar buona alcuna scusa o pretesto d'impedimento o di sorpresa.

D. Si può egli far opposizione ad una sentenza la quale ha giudicato sull'effetto di una contumacia riunita?

R. No (art. 153. (b)), perciocchè essendo stata la parte condannata avvertita due volte, ed anzi la seconda da un usciere appositamente delegato, non può addurre la scusa dell'impedimento, od il pretesto della sorpresa (1).

D. Si potrà egli fare opposizione ad una sentenza contumaciale, colla quale si è rigettata la opposizione di una prima sentenza?

(a) T. I. p. 52. II. 488. IV. 8. Tarif. 8.

(b) T. III. p. 180. a 184.

(1) Vedi intorno a questa sentenza ciò che abbiamo detto più sopra.

che impedimento per cui non ha potuto difendersi; o perchè è eziandio possibile che la sentenza sia stata pronunziata contro lei per sorpresa.

Se la contumacia si è incorsa dalla parte stessa, ossia se vi fu contumacia per mancanza di patrocinatore costituito, può essere accaduto che la *citazione* non sia stata consegnata al reo convenuto, o per la infedeltà dell'usciera, o per la trascuratezza, o inesattezza delle persone abitanti col reo stesso, e alle quali fu dall'usciera consegnata; è possibile inoltre che la parte stessa sia stata lontana dal suo domicilio, ammalata, od impedita per qualunque altro motivo di poter conoscere ciò che si faceva contro di lei, e di provvedere ai proprij interessi. In simili casi, come ognuno vede, la contumacia, anche per mancanza di patrocinatore non potrebbe imputarsi alla parte, e sarebbe troppo severa, anzi ingiusta la legge, se non permettesse ad essa di presentare le proprie ragioni, e difendersi contro un giudiziale procedimento, e contro una sentenza che le pregiudica.

Se poi la contumacia si è incorsa dal patrocinatore (ossia se vi fu contumacia per mancanza di comparsa del patrocinatore, può essere parimente avvenuto che l'atto di *chiamata all'udienza* non sia stato ad esso lui consegnato per le su accennate ragioni, e non aver egli avuto perciò cognizione del giorno di udienza destinato per la sua causa, ovvero è anche possibile che egli non fosse stato in istato di potersi pre-

sentare il giorno indicatogli dal patrocinatore avversario.

D. Può egli formarsi opposizione ad una sentenza pronunziata sulla relazione di un giudice, sia senza istruzione per iscritto; sia mediante l'istruzione per iscritto, per il motivo che non si sono presentati i proprij documenti, o che non si sono fatte le produzioni?

R. No (art. 113. (a)); perchè essendo stata presente la parte alla pronunziatura della sentenza che ha ordinata la relazione, e l'istruzione in iscritto, ne è fatta consapevole in una maniera che non ammette contrasto, e non se le può per conseguenza menar buona alcuna scusa o pretesto d'impedimento o di sorpresa.

D. Si può egli far opposizione ad una sentenza la quale ha giudicato sull'effetto di una contumacia riunita?

R. No (art. 155. (b)); perciocchè essendo stata la parte condannata avvertita due volte, ed anzi la seconda da un usciere appositamente delegato, non può addurre la scusa dell'impedimento, od il pretesto della sorpresa (1).

D. Si potrà egli fare opposizione ad una sentenza contumaciale, colla quale si è rigettata la opposizione di una prima sentenza?

(a) T. I. p. 52. II. 488. IV. 8. Tarif. 8.

(b) T. III. p. 180. a 184.

(1) Vedi intorno a questa sentenza ciò che abbiamo detto più sopra.

R. No (art. 165. (a)), la legge non vuole che sia ricevuta opposizione contro una tale sentenza; perchè altrimenti la cosa andrebbe all'infinito, e le liti si renderebbero interminabili incorrendo continuamente nella contumacia.

D. Davanti a qual tribunale deve esser portata l'opposizione?

R. Davanti a quello che ha pronunciata la sentenza che si vuole impugnare.

§. UNICO.

Termini e forme dell' opposizione.

D. Qual è il termine che concede la legge per fare opposizione?

R. Il termine è differente, secondo che la sentenza è pronunciata contro una parte che ha costituito patrocinatore, o contro una parte non avente patrocinatore.

D. Quale è il termine se vi fu contumacia per la non comparsa del patrocinatore costituito?

R. L'opposizione in tal caso non si riceve se non è formata entro otto giorni da quello in cui ne fu fatta la notificazione al patrocinatore (art. 157. (b)).

D. In qual forma deve esser fatta l'opposizione alla sentenza contumaciale pronunciata con-

(a) T. VIII. p. 8. 32. 155.

(b) T. IV. p. 15. 34. 175. Tarif. 89.

tro la parte avente patrocinatore?

R. Essa deve farsi con atto da patrocinatore a patrocinatore, altrimenti non viene ammessa (art. 160. (a)).

D. Che cosa deve contenere quest'atto?

R. Deve contenere i motivi dell'opposizione, a meno che prima della sentenza non fossero stati notificati i mezzi di difesa; nel qual caso basterà dichiarare che s'intende di usarne come mezzi d'opposizione (art. 161. (b)).

D. Se dopo la notificazione della sentenza al patrocinatore, ed entro il termine degli otto giorni, il patrocinatore della parte che ha ottenuta e notificata la sentenza venisse a morire o cessasse dalle sue funzioni, come dovrebbe il condannato formare opposizione?

R. Non esistendo più il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, il patrocinatore del condannato non può più notificargli l'atto di opposizione; ma l'opposizione può esser fatta tanto con atto estragiudiziale di usciere, quanto mediante una dichiarazione sui precetti, processi verbali di pignoramento o d'imprigionamento, o sopra qualunque atto di esecuzione. Questa opposizione sospende l'esecuzione (art. 162. (c)).

(a) T. IV. p. 21. 28 84.

(b) Ibid. p. 23. V. p. 135. Tarif. 75.

(c) T. I. p. 62. T. V. p. 166. 193. 216. 563.

D. Se quegli che ha ottenuta la sentenza vuol progredire negli atti di esecuzione, che deve egli fare?

R. Egli deve costituire un nuovo patrocinatore con atto del patrocinatore medesimo nuovamente costituito, notificato al patrocinatore del contumace, il quale entro gli otto giorni a contare da questa notificazione deve reiterare la sua opposizione con atto di patrocinatore (art. 162. (a)), e l'esecuzione rimane sempre sospesa fino alla sentenza sull'opposizione.

D. Dopo l'atto di opposizione, ovvero nel caso rispettivo, dopo la reiterazione della opposizione, si può egli presentare nessuna aggiunta ai mezzi di opposizione ivi dedotti?

R. Si possono presentare dei nuovi mezzi di opposizione anche posteriormente all'atto suddetto, ma essi non entrano nella tassa delle spese (art. 162 in fine (b)).

D. Se la contumacia è stata pronunciata contro la parte che non ha costituito patrocinatore, qual'è il termine che le concede la legge per formare opposizione?

R. La parte in tal caso non è obbligata a fare opposizione entro gli otto giorni dalla notificazione, abbenchè una tale notificazione le sia stata fatta da un usciere a ciò destinato (art.

156 (a); perciocchè può essere accaduto che questa parte sia stata assente all'epoca della notificazione medesima, e che le persone abitanti con essa non abbiano avuta la diligenza di farle pervenire la notificazione, ed essa sia perciò rimasta nella prima inscienza di non sapere ciò che fu fatto contro di lei; per queste ragioni la opposizione è ammissibile fino alla esecuzione della sentenza (art. 168 (b)), dopo la quale non sarebbe più ricevuta, atteso che questa esecuzione è talmente pubblica, come vedremo in seguito, che è impossibile ch'essa si compia senza saputa della parte.

D. Si ha ella per eseguita la sentenza allorchè sono stati pignorati i beni mobili del debitore?

R. No; perchè il debitore potrebbe trovarsi lontano dalla sua casa di abitazione alloraquando si procede al pignoramento; la sentenza si ha per eseguita soltanto alloraquando i mobili pignorati sono stati venduti (art. 159 (c)). Questa vendita è preceduta dagli affissi che la rendono nota al pubblico, non che al pignorato; e d'altronde venendo questo spogliato de' suoi mobili, non può non aver cognizione della sentenza in forza di cui si procede.

(a) T. III. p. 176. 178. 319. IV. p. 13. 27. 175. V. p. 289. Tarif. 29. 76. 89.

(b) T. IV. p. 12. 175. Tarif. 85.

(c) T. III. p. 54. 59. 179. IV. 14. 30. V. 166. 388. 576.

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

D. L'atto di arresto del condannato è egli sufficiente a far ritenere come eseguita la sentenza che l'ha ordinato?

R. No; Fa d'uopo ch'esso sia stato effettivamente incarcerato, ovvero che sia stato messo impedimento alla di lui escarcerazione, se era già incarcerato (art. 159 (a)). Prima della carcerazione il condannato è avvisato per due volte della pronunciata sentenza, di modo che non può allegare ignoranza. Egli è fatto avvertito primieramente per mezzo di una notificazione fattagli da un usciere incaricato a tale effetto (art. 156 (b)); in secondo luogo da un'altra notificazione accompagnata da un precepto, la quale deve esser fatta parimente da un usciere a ciò incaricato (art. 730 (c)). Avvertito due volte da due ufficiali di giustizia rivestiti di una confidenza speciale, non è più ammissibile in suo favore alcuna scusa. La carcerazione eseguisce la sentenza, e chiude ogni strada all'opposizione.

D. Il pignoramento di uno o più de' suoi stabili è egli un atto bastante perchè sia considerata la sentenza come eseguita, e per conseguenza non più ammissibile l'opposizione?

R. No; egli può ignorare anche questo pignoramento: è di più necessario che gliene sia

(a) Ibidem.

(b) T. III. p. 176. 178. 319.

(c) T. V. 97. 553. 554. Tarif. 51. 76.

stata fatta la notificazione (art. 159 (a)), per la ragione, come si vedrà nella Parte V. parlando del pignoramento di stabili, che avanti una tale notificazione il pignoramento, e la sentenza in forza della quale vi si procede, hanno oramai acquistata tanta pubblicità che è impossibile che il condannato abbia potuto ignorarla.

D. Il pagamento delle spese è egli considerato come esecuzione della sentenza?

R. Sì (art. 159 (b)); se il condannato le ha pagate volontariamente, egli ha dunque avuto cognizione della sentenza, e l'ha col fatto proprio approvata; se vi è stato costretto colla forza, non si è potuto questo ottenere senonsè colla vendita de' suoi mobili, o coll'arresto personale, prima dei quali atti egli ha avuto senza dubbio notizia della sentenza.

D. La vendita dei mobili, la incarcerazione, e la raccomandazione (1), la notificazione di un pignoramento di stabili e il pagamento delle spese, sono questi esclusivamente gli atti dai quali risulti di necessità la esecuzione della sentenza, e rendono inammissibile l'opposizione?

(a) T. III. p. 54. 59. 179 IV. p. 14. 30 V. p. 166. 388. 576.

(b) Ibidem.

(1) Vocabolo usato dalla legge per esprimere l'atto di chi imperisce che sia messo in libertà il debitore già incarcerato, e domanda che sia ritenuto in carcere per debiti che questo ha verso di quello.

R. No; questi non sono i soli atti che facciano constare della esecuzione; qualunque altro atto dal quale *necessariamente* risulti che la esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace, rende non ammissibile la opposizione; come, per esempio, se sul processo verbale di pignoramento essa ha firmata una protesta contro il pignoramento stesso, ovvero se ha notificato un qualche atto contenente protesta o richiamo contro l'esecuzione; avvegnacchè da simili atti resta provato, ch'essa ha avuto notizia della sentenza.

D. In qual modo può formare opposizione la parte che ha incorsa la contumacia per non aver costituito patrocinatore?

R. Essa lo può fare in tre maniere:

1. Con atto di patrocinatore facendone la costituzione nell'atto stesso;

2. Con un atto stragiudiziale (art. 162. (a)), cioè con un atto d'uscire notificato all'altra parte, nel quale il condannato dichiara che intende di far opposizione;

3. Finalmente con una dichiarazione che si scrive dall'opponente sugli ordini, processi verbali di pignoramento o d'incarcerazione o sopra qualunque altro atto di esecuzione (articolo 162. (b)).

D. Per qual ragione il contumace che non ha patrocinatore costituito può formare opposizione mediante un atto stragiudiziale, o con una semplice dichiarazione, mentre il contumace che ha patrocinatore non può servirsi di questi mezzi, ma deve necessariamente farla con atto da patrocinatore a patrocinatore?

R. Il condannato avente patrocinatore può fare opposizione con atto appunto di patrocinatore, e servendosi del ministero di quello al quale ha egli affidata la causa, e che ha presso di se tutti i documenti che gli sono a tal uopo necessari; non v'è adunque ragione perchè gli si permetta di farla con atto stragiudiziale. Se il condannato potesse usare di quest'ultimo mezzo, ricorrerebbe a questo tutte le volte che volesse impedire la esecuzione della sentenza contumaciale; e la parte che l'ha ottenuta sarebbe sempre obbligata a procedere onde togliersi di mezzo un tale ostacolo, facendo pronunziare una sentenza di rejezione di opposizione; tutto questo porterebbe con se quei ritardi che le nuove leggi hanno voluto impedire, obbligando il condannato che ha patrocinatore, a formare l'opposizione col ministero di questo.

Ma quegli poi che fu condannato in contumacia per non aver costituito patrocinatore può trovarsi nella impossibilità di fare opposizione con atto di patrocinatore, sia perchè non può trovarne uno all'istante o nel tempo dalla legge determinato, sia perchè egli abita in un luogo lontano da quello in cui la sentenza fu pro-

(a) T. I. p. 62. IV. p. 16. 17. 22 23. 24. V. p. 166. Tab. 60.

(b) Ibidem.

nunciata, come se abitando in Rimini, fosse stato condannato a Milano. Fu dunque necessaria cosa non che giusta il determinare degli altri mezzi coi quali potesse il condannato in simili casi formare opposizione; altrimenti potrebbesi eseguire la sentenza senza ch'egli ne avesse cognizione, ed arrecare così a lui un pregiudizio considerevole.

D. L'atto estragiudiziale d'uscire, o la dichiarazione fatta dal condannato nel modo sopra indicato, è essa sufficiente perchè sia fatta validamente l'opposizione?

R. No; l'opposizione fatta in una di queste due maniere deve essere reiterata entro giorni otto con atto importante costituzione di patrocinatore; passato questo termine, l'opposizione fatta non ha alcun effetto, nè è più ammissibile, e la esecuzione è continuata senza che debba essere nuovamente ordinata (articolo 161 (a)).

D. L'opposizione fatta dal contumace, sia che egli avesse patrocinatore, sia che non l'avesse, sospende essa l'esecuzione?

R. L'esecuzione resta sospesa semprechè concorrano le due seguenti condizioni:

1. La prima, che l'opposizione sia fatta nei termini e nelle forme che abbiamo indicate, altrimenti

(a) T. I. p. 62. IV. 16. 18. 21. 23. 24. V. 166. 193. 216. 267. Tarif. 60.

trimenti non produce l'effetto d'impedire l'esecuzione (art. 159 e 161 (a));

2. La seconda, che non sia stata nella sentenza ordinata l'esecuzione, non ostante opposizione (art. 159 (b)) (1).

D. Se la sentenza contumaciale condanna la parte contumace ad un pagamento, ovvero ad una qualche altra cosa da farsi, o da darsi da una terza persona per conto e a danno del condannato istesso, che cosa deve fare il contumace, dopo che ha fatto opposizione per impedire che la sentenza non sia eseguita da questa terza persona?

R. Il patrocinatore dell'opponente deve fare annotazione sommariamente della sua opposizione sopra un registro che si tiene anche a tal uopo in cancelleria. Egli dovrà in questa annotazione enunciare il nome e cognome delle parti, e dei loro patrocinatori, non che le date della sentenza, e della opposizione (articolo 163. (c)).

Esempio: Voi pretendete di essere mio creditore, e fate eseguire un sequestro a mio danno nelle mani di Paolo mio debitore; io vi cito per la rimozione del sequestro, ed ottengo sen-

(a) T. III. p. 54. 179. T. IV. 14. 23. 30. V. 135. 166. 216. Tarif. 75.

(b) Ibidem.

(1) Vedi ciò che fu detto alla pag. 318.

(c) T. IV. p. 29. V. p. 563. Tarif. 90.

tenza contumaciale, che me l'accorda, ed ordina che, non ostante il sequestro, Paolo dovrà fare a me il pagamento del suo debito; voi fate opposizione alla sentenza, il vostro patrocinatore dovrà fare la sopraddeffa annotazione sopra il registro in cancellaria.

D. Quale inconveniente potrebbe aver luogo se l'opponente non fosse obbligato a fare la sopraddeffa annotazione?

R. Quegli che ha ottenuto la sentenza potrebbe dissimulando la fatta opposizione, procedere alla esecuzione, ed arroccar pregiudizio all'opponente. Così nella fatti-specie summentovata io potrei, dopo gli otto giorni dalla fatta opposizione, notificare la sentenza a Paolo, e costringerlo al pagamento, senza far motto della opposizione medesima, e voi non avreste alcun regresso contro di lui. Ma l'annotazione di cui abbiamo parlato impedisce questo inconveniente conciossiachè, per la disposizione degli art. 164. (a) e 543, (b)) la sentenza contumaciale non è eseguibile contro Paolo, nemmeno dopo la scadenza dei termini della opposizione, o dell'appello, senza un attestato del mio patrocinatore, contenente la data della intimazione della sentenza che è stata fatta al vostro domicilio, ed un certificato del cancelliere, il quale esprima che non esiste contro di essa nè oppo-

(a) T. IV. p. 29. Tarif. 90.

(b) T. IV. ibid. V. 67. 563. VI. 188. 202. Tarif. 90.

sizione nè appello; e siccome il cancelliere non mi rilascerebbe questo certificato se il vostro patrocinatore avesse fatto la prescritta annotazione, così mi sarebbe impossibile di far eseguire la sentenza prima che la vostra opposizione fosse stata rigettata.

D. Come si procede perchè sia pronunziato il giudizio sopra l'opposizione?

R. Non altro è necessario senonsè che una delle parti chiami all'udienza con un semplice atto di patrocinatore; e ciò si farà dalla parte più diligente.

SEZIONE II.

Dell'appellazione.

D. Che cosa è l'appellazione?

R. L'appellazione è un atto con cui una parte condannata da un tribunale reclama presso un tribunale superiore contro la sentenza, onde sia riformata, e venghi ordinato ciò che avrebbe dovuto ordinarsi dal primo tribunale.

D. Per quale causa si può appellare da una sentenza?

R. Si può appellare per incompetenza, per irregolarità, e per ingiustizia. Si richiami a questo proposito quanto abbiamo detto relativamente all'opposizione.

§. I.

Da quali sentenze si possa appellare.

D. Quali sono le sentenze dalle quali si può appellare?

R. Tutte quelle che non sono state pronunziate in prima ed ultima istanza.

D. Si può egli appellare da una sentenza che fu pronunciata e qualificata in ultima istanza, ma che doveva essere pronunciata appellabilmente?

R. Sì (art. 453 (a)), per la ragione che non dipende dai primi giudici la podestà di togliere alle parti il diritto dell'appellazione che loro concede la legge, giudicando inappellabilmente. Si potrebbe adunque appellare da una sentenza del tribunale di prima istanza con cui fosse condannata una parte senza appello a pagare una somma maggiore di mille e duecento lire (1).

D. Si potrebbe egli appellare da una sentenza di sua natura inappellabile, ma nella quale i giudici avessero ommesso di dichiarare ch'essi pronunciarono in prima ed ultima istanza, od avessero dichiarato di giudicare appellabilmente?

(a) T. I. p. 255. T. II. 20 III. 231. IV. 38. a 40.

(1) Regolamento organico, art. 62.

R. No (art. 455 (a)), perchè avendo diritto le parti di essere giudicate inappellabilmente, non possono i giudici con una loro mancanza, od erronea dichiarazione, privare le parti del beneficio di essere giudicate senza appello, e sottometterle ad un secondo giudizio.

D. Si può egli appellare da una sentenza a motivo d' incompetenza?

R. Può appellarsi per incompetenza, ancorchè la sentenza sia stata qualificata come inappellabile (art. 454 (b)).

Esempio. Io sono citato a Milano per il pagamento di seicento lire, e domando d'essere rimesso al tribunale di Verona perchè ivi domiciliato; la mia istanza viene rigettata: io posso appellare quantunque l'oggetto della causa fosse tale da essere giudicato in prima ed ultima istanza: così fu disposto dalla legge, affinchè i magistrati non abbiano ad arrogarsi quel potere che loro non fu conferito.

D. Si può egli interporre appellazione da una sentenza preparatoria?

R. Da una sentenza preparatoria si può appellare, ma non se ne ammette l'appellazione senonsè dopo la sentenza definitiva, e unitamente all'appellazione da questa sentenza (art. 451 (c)), perchè è soltanto questa quella che può pregiudicare.

(a) Ibidem.

(b) T. II. p. 20 IV. 38.

(c) T. III. p. 320. IV. 40. 62. 63. 127.

Esempio. Venne ordinato un esame testimoniale senza che alcuna delle parti vi si sia opposta; la sentenza che lo ha ordinato è una sentenza preparatoria, giacchè concorrendo il tacito consenso delle parti, non si può dire che l'esame pregiudichi il merito. Ma ciò non ostante questa sentenza mi arreca del pregiudizio in quanto permette di cominciare o di finire l'esame entro un termine più lungo di quello che stabilisce la legge; se malgrado ciò io guadagno la causa, nel definitivo non ho alcun interesse per appellarmi nè dalla sentenza preparatoria, nè dalla definitiva: ma se io perdo la causa in conseguenza dell'esame conunciato o terminato dopo i termini della legge, io potrei appellarmi non solamente dalla sentenza definitiva, ma eziandio dalla sentenza preparatoria, la quale mi è stata pregiudicata in quanto che permettendo di fare l'esame dopo il termine di legge, ha autorizzato l'atto illecito che servì di base al giudizio definitivo.

D. Si può appellare da una sentenza provvisoria prima che sia pronunciata la sentenza definitiva?

R. Sì, (art. 451 in fin. (a)) perchè dessa pregiudica immediatamente, e indipendentemente dal giudizio definitivo, il che succederebbe, per esempio, se io venissi provvisionalmente condannato a pagare la somma di 1200. lire.

(a) Ibidem.

D. Si può egualmente appellare da una sentenza interlocutoria prima della definitiva, allorquando si pretende ch'essa ci arrechi del pregiudizio?

R. Sì (art. 451 (a)), perchè il danno che ne può venire è manifesto subito che è pronunciata; per esempio, se viene con essa ordinato un esame testimoniale contro la opposizione di una delle parti; perciocchè costringe le parti a seguire un mezzo d'istruzione che porta con se degl'incomodi, dei ritardi e delle spese, e che forse non avrebbe dovuto ordinarsi.

D. Può egli egualmente interporre l'appellazione da una sentenza contumaciale, come da una sentenza contraddittoria?

R. Finchè dura il termine per fare opposizione, non si ammette l'appello dalle sentenze contumaciali (art. 455 (b)): si deve preferire la opposizione come quella che è più conveniente al rispetto che si deve ai giudici ed al tribunale, poichè si domanda con essa la riforma della sentenza a quegli stessi giudici che l'hanno pronunciata, sostenendo quasi che furono sorpresi dalla parte avversaria, mentre che appellando, si porta querela della loro ingiustizia o della loro ignoranza avanti ai giudici superiori.

Spirato però il termine alla opposizione, si potrà interporre l'appello, essendochè non v'ha più luogo al rimedio della opposizione.

(a) Ibidem.

(b) T. IV. P. 40. 58.

Innanzi a qual tribunale debba portarsi l'appellazione.

D. A qual tribunale deve essere portata l'appellazione?

R. 1. Al tribunale o alla corte di prima istanza, se la sentenza fu pronunciata da un giudice di pace.

2. Alla corte d'appello, se fu pronunciata da un tribunale civile o di commercio, ovvero da una corte di prima istanza.

Se si possa appellare appena pronunciata la sentenza.

D. Si può egli interporre l'appellazione da una sentenza immediatamente dopo che fu letta e pubblicata dal Presidente all'udienza?

R. Fa di mestieri distinguere:

1. Se dessa è esecutiva non ostante l'appello, potendo in tal caso il condannato esserne costretto alla esecuzione nell'istante, senza aspettare la decisione della corte di appello, è cosa giusta ch'esso sia egualmente autorizzato dal canto suo ad appellare immediatamente, onde impedire il più presto che sia possibile gli effetti della sentenza, se abbia de' giusti motivi per impedirli.

2. Ma se la sentenza non è provvisoriamente esecutiva, il condannato non può interporre l'appellazione senonsè dopo otto giorni dalla emanazione della sentenza medesima (articolo 449 (a)); affinchè egli non si lasci trasportare dall'impeto primo della passione, ed abbia tanto tempo di calma da poter riflettere alle conseguenze dell'appello.

D. Duranti gli otto giorni, nei quali non si può appellare dalle sentenze, sono queste eseguibili contro il condannato.

R. No; l'esecuzione delle sentenze, che non sono provvisoriamente eseguibili, resta sospesa fino allo spirare dell'anzidetto termine (articolo 450 (b)). Sarebbe ingiusto che il succumbente non potesse difendersi contro una sentenza col mezzo dell'appello, e che non pertanto si potesse procedere contro di lui per l'esecuzione.

D. Se, non ostante la proibizione della legge, fosse interposto l'appello prima della scadenza degli otto giorni, quale sarebbe l'effetto della appellazione?

R. Sarebbe dichiarata non ammissibile, l'appellante però potrebbe reiterarla dopo gli otto giorni, purchè decorra tuttavia il termine utile ad appellare, di cui parleremo tra poco (articolo 449 (c)).

(a) T. IV. p. 67. 105.

(b) Ibidem.

(c) Ibidem.

Delle varie spezie di appellazioni.

D. Quante spezie vi sono di appellazioni?

R. Due: 1. Appellazione *principale*;

2. Appellazione *incidentale*.

D. Quando ha luogo l'appello principale?

R. Alloraquando le parti credono di essere amendue pregiudicate dalla sentenza, possono amendue interporre l'appello.

Esempio. Voi mi domandate sei mila lire; io pretendo di non esservi debitore di niente, perchè il mio debito è già estinto nella sua totalità. I giudici decidono che il debito non è estinto senonsè alla concorrenza di due mila lire; voi persistete nel sostenere che vi si debbono sei mila lire, e che la sentenza pregiudica accordandovene sole quattro mila; voi potete interporre l'appellazione; io sostengo di non esservi debitore di cosa alcuna, e posso anch'io appellare.

Il primo di noi due che interporrà l'appello sarà l'appellante in via principale, ancorchè fosse quello che è meno pregiudicato dalla sentenza; il secondo sarà appellante incidentemente, poichè il suo appello non è che un incidente all'appello principale.

Del termine per l'appello principale.

D. Entro a qual termine si può egli interporre l'appellazione principale?

R. Regola generale, entro a tre mesi (art. 443 (a)).

D. Quale sarà il termine ad appellare nel caso che il condannato abiti fuori del territorio continentale del Regno?

R. Oltre al sopradetto termine di tre mesi si concede in tal caso all'appellante il termine prescritto dall'art. 73 (b) per le citazioni (1).

D. Nel caso che il condannato fosse assente dal territorio del Regno pel servizio di terra o di mare, ovvero impiegato per negoziazioni all'estero per servizio dello Stato, qual termine avrà per appellare?

R. In tal caso gli si concede il termine di un anno, oltre i tre mesi (art. 446 (c)).

D. A qual epoca comincia a decorrere il termine per interporre l'appellazione principale?

R. Regola generale, esso decorre dal giorno della notificazione della sentenza alla persona o al domicilio del condannato (art. 443. (d)).

(a) T. III. p. 320. IV. 50. 52. 58. 102. 154.

(b) T. II. p. 154. 127. 139. IV. p. 48. 154. 226.

(1) Vedi P. I, Capo IV.

(c) T. IV. p. 49.

(d) T. III. 320. IV. 50. 52. e 102.

D. Se il condannato è minore, e non emancipato, è egli sufficiente, perchè decorra contro di lui il termine ad appellare, che la sentenza sia notificata al suo tutore?

R. No; egli è necessario che la sentenza sia notificata non solo al tutore, ma eziandio al tutore surrogato, quantunque quest'ultimo non sia stato parte in causa (art. 444 (a)).

D. Da qual giorno decorre il termine se la sentenza fu pronunciata in contumacia?

R. Dal giorno in cui è scaduto il termine fissato per formare opposizione (art. 443 (b)).

D. Da qual giorno, se la sentenza fu pronunciata sul fondamento di un documento falso?

R. Dal giorno in cui la falsità sarà stata riconosciuta, o giuridicamente verificata (articolo 448 (c)).

D. Da qual giorno, se la sentenza ha condannato la parte in conseguenza di non aver potuto questa produrre un documento decisivo ch'era nelle mani dell'avversario?

R. Dal giorno in cui la parte ha recuperato il documento. La parte stessa però deve in quest'ultimo caso somministrare la prova per iscritto del giorno in cui ha recuperato il documento, altrimenti non si ammette l'appellazione che nel termine ordinario (art. 448 (d)).

(a) T. III. p. 151. IV. 53. 64. 65.

(b) T. III. p. 320. IV. 50. 52. 58. 102. 154.

(c) T. II. 261. IV. 5. 59. 61. 129. 410.

(d) Ibidem.

D. Da qual giorno decorre il termine per appellare da una sentenza preparatoria?

R. Dal giorno della notificazione della sentenza definitiva (art. 451 (a)), giacchè il condannato non poteva prima di questa appellare.

D. Potrebbe interporre l'appellazione, se si avesse dato esecuzione senza riserva alla detta sentenza preparatoria?

R. Sì, l'appello è ammissibile, ancorchè una tale sentenza sia stata eseguita senza alcuna riserva (art. cit.), poichè non potendo il condannato appellarsi prima della sentenza definitiva, era obbligato ad eseguire la sentenza preparatoria.

D. I termini che si concedono per appellare, sono essi di rigore, o, come si usa di dire, perentori?

R. Questi termini, dice l'art. 444, sono perentori, e portano seco il diritto dell'appellazione, che è quanto dire, che se questi termini si lasciano spirare senza interporre l'appellazione, perdono le parti il diritto di appellare.

D. Corrono essi questi termini contro tutte le parti, e contro qualunque persona?

R. Essi corrono contro qualsiasi persona, anche contro i minori, salvo però il ricorso contro chi di ragione (art. 444 (b)), cioè contro il tutore o l'amministratore, ovvero contro qualunque altra persona incaricata della difesa del succumbente.

(a) T. III. p. 320. IV. 40. 62. 63. 127.

(b) T. III. p. 151. IV. 53. 64. 65.

D. Resta egli sospeso il termine ad appellare per la morte del condannato?

R. Sì; esso resta sospeso, per la morte del succumbente, e non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, e dal giorno in cui sono spirati i termini per fare inventario e per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima di questi ultimi termini (art. 447 (a)).

D. In qual modo può farsi questa notificazione?

R. Essa può esser fatta agli eredi del defunto collettivamente e senza designazione di nomi e qualità (art. cit.).

§. VI.

Del termine per l'appello incidentale.

D. Entro qual termine può essere interposto l'appello incidentale?

R. L'intimato, ossia quello contro cui è stato interposto l'appello principale, può appellare incidentemente in qualunque stato di causa (art. 445 (b)), cioè fino a tanto che l'appello principale non è giudicato, quand'anche

(a) T. IV. p. 55. 56. 65. 158. 230. Tarif. 29.

(b) T. III. p. 320. IV. 50. 52. 58. 102. 154.

egli avesse notificata la sentenza senza alcuna protesta (art. cit.).

Esempio. Nel caso già riportato (1), voi vi appellate dalla sentenza che non vi ha accordate che quattro mila lire; io potrei dal canto mio interporre l'appellazione anche dopo lo spazio di tre mesi, e voi non potreste oppormi la scadenza del termine, conciossiachè se io non ho appellato, ciò fu per la ragione ch'io supponeva che non avreste appellato voi stesso, e preferiva di pagar quattro mila lire piuttosto che di appellare: la mia rinunzia tacita all'appello era dunque appoggiata alla supposizione, che voi non avreste appellato; ma dappoichè voi vi appellaste, essendo svanita la mia supposizione, io riacquisto il diritto di appellare.

§. VIII.

Del modo con cui si appella.

D. In quali forme deve essere interposta l'appellazione principale?

R. Con un atto, cioè con un atto d'uscire, contenente citazione nei termini prescritti dalla legge, e notificato alla persona o al domicilio, sotto pena di nullità (art. 456 (a)).

(1) Vedi p. 26.

(a) T. IV. p. 69. 105. V. p. 167. 193 Tarif. 29.

D. In qual modo s'interpone l'appello incidentalmente?

R. Quest' appello è una domanda incidente: le domande incidenti debbono farsi in appello come si fanno in prima istanza, giacchè l'art. 470 (a), dispone, che in tutto ciò per cui non è particolarmente disposto riguardo all'appello debbansi seguire le regole stabilite pei tribunali inferiori, o sia per la prima istanza; l'appello adunque che si propone in via incidentale dovrà esser proposto con un semplice atto, qual è richiesto per le domande incidenti formate nel corso di una lite pendente in prima istanza (art. 337 (b)).

§. VIII.

Degli effetti della appellazione; della domanda di esecuzione provvisoria, e della domanda d'inibitoria.

D. In quali casi l'appellazione sospende la esecuzione della sentenza?

R. Ogni qualvolta si tratta di sentenze definitive od interlocutorie, l'appellazione che venisse proposta importa effetto sospensivo, eccettochè nella sentenza non sia stata ordinata l'esecuzione

(a) T. IV. p. 93. 98. 99. 103. Tarif. 90.

(b) T. III. p. 10. 11. 24. IV. 98. Tarif. 7.

esecuzione provvisoria in quei casi ove questa è permessa (1).

D. L'appellazione produce ella effetto sospensivo nel caso in cui la sentenza dalla quale si appella, dovendo essere pronunciata in ultima istanza, fu invece dai giudici dichiarata in prima istanza, o vero hanno questi ommesso di dichiarare, se pronunciavano in prima, o in ultima istanza?

R. Anche in questo caso la esecuzione si sospende a motivo della appellazione (articolo 457 (a)); perciocchè non avendo i giudici pronunciato in ultima istanza, avvi una presunzione che la loro sentenza sia soggetta ad appello, e questa presunzione non si distrugge se nonse mediante la decisione del tribunale superiore, la quale dichiara che la sentenza è inappellabile.

D. Resta ella sospesa la esecuzione delle sentenze appellabili, a motivo della interposta appellazione allorquando non è stata ordinata la esecuzione provvisoria, mentre doveva ordinarsi?

R. Sì; anche in questo caso l'appello produce effetto sospensivo (art. 457 e 458 (b)),

(1) Vedi Parte III, Tit. IV, Cap. II, §§. 2. e 3.

(a) T. 4. p. 460. III. 103. 235. IV. 76. 81. 83. V. 167. Tarif. 148.

(b) T. III. p. 244. IV. 84. Tarif. 148.

e ciò per la sopraddeffa ragione che non avendo i giudici ordinata la esecuzione provvisionale, vi è la presunzione che essa non dovesse ordinarsi; presunzione la quale non isvanisce se prima un tribunale superiore non decida il contrario.

D. Che cosa può fare l'intimato, ossia la parte citata in appello, alloraquando l'esecuzione della sentenza di prima istanza è stata sospesa dalla interposta appellazione nei sopraddeffi casi nei quali non doveva essere sospesa?

R. Eſso può far ordinare la esecuzione all'udienza, dietro un semplice atto, prima del giudizio sull'appello (art. 458 (a)). Se l'intimato ottiene questa esecuzione, vi proceda con quelle forme colle quali vi avrebbe proceduto se fosse stata ordinata dai giudici di prima istanza.

D. In quali casi l'appellazione non sospende la esecuzione?

R. Alloraquando la sentenza ordina la esecuzione provvisionale non ostante l'appello.

D. L'appellazione è ella sospensiva nel caso che la sentenza sia stata male a proposito qualificata inappellabile?

R. No; l'appellazione in tal caso non ha effetto sospensivo (art. 457 (b)); per lo che se una sentenza di prima istanza condanna a paga-

re senza appello più di mille due cento lire, l'appellazione non sospende la esecuzione; perocchè si presume che la sentenza sia stata giustamente pronunciata in ultima istanza finchè sia deciso in contrario da un tribunale superiore: altrimenti una parte succumbente in un giudizio inappellabile, potrebbe, essendo di mala fede, interporre l'appellazione dalla sentenza che lo condanna, onde sospendere per tal modo il pagamento ed avere il tempo di rendere inutile la sentenza, sottraendo i propri effetti, od anche se stesso alla giustizia.

D. Che cosa può fare l'appellante, alloraquando l'esecuzione della sentenza non vien sospesa per l'interposta appellazione nei casi sopraenunciati, nei quali dovrebbe veramente venir sospesa?

R. Eſso deve citare l'intimato a breve termine all'udienza affinchè gli sia conceduta dal tribunale, o dalla corte che giudica in appello, una inibitoria (art. 457 (a)), e 459 (b)). Una tale inibitoria però non si accorderà mai sopra domanda che non sia stata comunicata alla parte (art. 459 in fin.).

D. In quali casi si può accordare una tale inibitoria?

R. In due casi:

1. Il primo, quando la sentenza è stata ma-

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

(a) Ibid.

(b) T. IV. p. 79. e 81. Tarif. 148.

le a proposito qualificata inappellabile (art. 457 (a));

2. *Il secondo*, quando fu ordinata l'esecuzione provvisoria nei casi non contemplati a questo oggetto esclusivamente dalla legge (art. 459 (b)) (1).

D. Si può egli dal tribunale che giudica in appello accordare alcuna inibitoria fuori dei casi sopradetti ?

R. No ; in niun altro caso potrà accordarsi inibitoria, nè pronunziarsi alcun giudicato tendente a sospendere direttamente o indirettamente l'esecuzione delle sentenze, sotto pena di nullità : tale è la disposizione dell'articolo 460 (c)).

(a) Ibid.

(b) Ibid.

(1) Vedi Parte III, Tit. IV, Cap. II.

(c) T. IV. p. 80. e 82.

§. IX.

Del modo di procedere in grado d'appello.

D. Quale è l'ordine di procedura che si deve tenere nei giudizj d'appello se la causa è sommaria ?

R. L'appellazione in tal caso è portata all'udienza con un semplice atto, senz'altra procedura (art. 463 (a)).

D. Quali regole debbono osservarsi nell'istruzione delle cause in grado d'appello ?

R. Siccome l'art. 470. (b) dispone che debbano ritenersi comuni anche alle corti d'appello le regole stabilite per li tribunali inferiori, così si dovrà nell'istruzione attenersi a quanto abbiamo detto nella Parte II, relativamente alle cause sommarie in prima istanza. Non si dovrà dunque ordinare l'istruzione per iscritto ec.

D. In qual modo si procede in appello se si tratti di una causa ordinaria ossia non sommaria ?

R. Se l'intimato costituisce patrocinatore, l'appellante deve entro otto giorni dalla costituzione notificare i suoi gravami contro la sentenza (art. 462. (c)).

(a) T. IV. p. 88. e 94.

(b) T. IV. p. 93. 98. 99. 108. Tarif. 90.

(c) T. IV. p. 70. 93. 94.

D. Entro a qual termine dovrà rispondere l'intimato ossia la parte appellata?

R. Esso deve rispondere entro gli otto giorni successivi (art. 462. (a)).

Tutto ciò si chiama all'udienza dalla parte più diligente, senz'altra procedura (art. cit.).

Nel resto si osservano tutte le regole e le formalità prescritte per le materie non sommatorie davanti ai tribunali inferiori (art. 470. (b)).

D. Ma se l'intimato non costituisce patrocinatore, in qual modo si procede?

R. In tal caso hanno luogo quelle stesse disposizioni che abbiamo detto osservarsi nelle cause sommarie (art. 463. (c)).

§. X.

Se si possano formare nuove domande in grado di appello.

D. Si può egli proporre nel giudizio d'appello alcuna domanda che non sia stata introdotta in quello di prima istanza?

R. Regola generale si è che nelle cause in appello non può essere proposta alcuna domanda (art. 464 (d)), perchè, generalmente par-

(a) Ibid.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) T. II. p. 261. IV. 94. 96. 99. 150.

lando, ogni domanda deve correre due gradi di giurisdizione.

Esempio. In prima istanza si è domandato uno stabile, appoggiando la propria domanda ad un titolo qualunque; non si può domandare un altro in grado d'appello abbenchè la proprietà ne risulti dallo stesso titolo; bisognerà per questo secondo stabile formare una nuova domanda in prima istanza davanti il tribunale competente.

Altro esempio. Un tale si è limitato in prima istanza a domandare un fondo senza chiedere i frutti del fondo stesso, e i danni ed interessi risultanti dalla privazione del possesso; in grado di appello non si potrebbero domandare nè i frutti nè gl'interessi; salvo però alla parte il diritto di chiederli innanzi al tribunale di prima istanza, intentando una nuova azione.

D. La regola stabilita dalla legge, che nelle cause in appello non può essere proposta alcuna nuova domanda, va essa soggetta a nessuna eccezione?

R. Quattro eccezioni si danno a questa regola.

1. La prima si è alloraquando si tratta di compensazione (art. 464. (a)).

Esempio. Voi mi chiedete in prima istanza quattro mila lire; io vengo condannato a pagarle: essendomi appellato dalla sentenza che mi

(a) Ibid.

condanna, io posso nel giudizio d'appello opporvi una compensazione di due mila lire, che non vi aveva opposta nel giudizio di prima istanza.

2. *La seconda* allorchè la nuova domanda veste il carattere di una eccezione diretta contro l'azione principale.

Esempio. Voi mi domandate innanzi al tribunale di prima istanza sei mila lire in dipendenza di un *pagherò* che io ho firmato nella mia minor età; io non domando la nullità opponendo l'età minorenni; appellandomi però dalla sentenza in cui restai succumbente, potrei domandarla in grado d'appello, semprecchè non vi avessi rinunciato nel primo giudizio.

3. *La terza* è allorquando si tratta d'interessi, arretrati, affitti, od altri accessori scaduti dopo la sentenza proferita in prima istanza (art. 494 (a)).

Esempio. Voi ottenete una sentenza la quale condanna il vostro affittuario al pagamento di affitti scaduti il giorno dodici ottobre 1811: l'affittuario se ne appella; voi potete in appello domandare gli affitti che sono maturati dopo la detta epoca, senza che sia necessario di assoggettare la domanda per questi ultimi a due gradi di giurisdizione: ma se voi aveste ommesso di domandare alcuni degli affitti scaduti prima della sentenza, voi sareste obbligato d'

intentarne la relativa domanda in prima istanza, perchè voi li potevate chiedere ai primi giudici prima della loro sentenza.

4. *La quarta* finalmente si è quando trattasi di danni ed interessi per il pregiudizio sofferto dopo la sentenza (art. 464 (a)).

Esempio. Io sono condannato in prima istanza a rilasciarvi un fondo, ed interpongo l'appellazione dalla sentenza che mi condanna; dopo la sentenza, sia prima, o sia dopo il mio atto di appellazione, io danneggio o guasto il fondo; voi potete domandare i danni ed interessi. Sarebbe altrimenti, se le deteriorazioni e se i danni fossero stati cagionati prima della sentenza; siccome voi avreste potuto domandare l'indennizzazione davanti ai primi giudici, così voi non la potete domandare in appello, salvo però a voi stesso il diritto di convenirmi nuovamente in prima istanza.

D. Le nuove domande, e le eccezioni che si possono proporre in appello, conformemente a quanto si è fin qui detto, in quali modi dovranno essere proposte?

R. Con semplici atti contenenti soltanto le conclusioni motivate (art. 465 (b)).

§. XI.

Dell' intervento in appello.

D. Si può egli intervenire in causa in grado d' appello ?

R. Non è ammesso in appello alcuno intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia diritto di formare opposizione al giudicato di prima istanza (articolo 466 (a)).

Esempio. Voi siete proprietario di una casa vicina alla mia, e pretendete di avere sopra la mia casa un diritto di servitù, come, per esempio, il diritto di passaggio: voi convenite in giudizio il mio inquilino affinchè sia condannato a soffrire un tale passaggio: questi invece di dichiararvi ch' io sono il proprietario, e di mandarvi a chiedere l' esercizio del vostro diritto in mio confronto, egli si difende come se fosse desso il proprietario: interviene una sentenza che lo condanna; io potrei oppormi a questa sentenza, usando del diritto che mi concede la legge (1), perchè pronunziata a mio danno senza che io sia stato chiamato. Se voi o il mio inquilino appellate dalla sentenza, io potrei in-

(a) T. I. p. 213. IV. 100.

(1) Codice di procedura civile Parte I, Lib. IV, Tit. 1;
Vedi Capo II, Tit. I, Parte IV. di quest' opera.

tervenire in causa, onde essere sentito come terzo opponente, affinchè sia rigettata la vostra domanda, se veramente non vi spetta il diritto di passaggio.

§. XII.

Della perenzione d' istanza in grado di appello.

D. La perenzione ha essa luogo per l' istanza portata in appello ?

R. Essa ha luogo, e produce anzi maggiori effetti che in prima istanza, imperciocchè se è dichiarata perenta una istanza davanti a un primo tribunale, la perenzione non estingue l' azione, la quale si può nuovamente intentare, quando non sia d' altronde estinta per la prescrizione, come si è già detto (1); ma se una istanza vien dichiarata perenta in grado d' appello, essa porta seco l' effetto di dare alla sentenza da cui si è appellato la forza di cosa giudicata (art. 469 (a)), per cui non ne sarebbe più ammissibile l' appellazione.

(1) Parte II, Tit. V.

(a) T. III. p. 137. IV. 102.

§. XIII.

Delle sentenze d'appello.

D. In qual modo si sollecita il giudizio sulle appellazioni?

R. Con un semplice atto di chiamata all'udienza (art. 462 e 463 (a)).

D. Dove è portata, e giudicata la causa?

R. Alla stessa udienza, anche alloraquando si pronunzia sull'appellazione da una sentenza che fu pronunziata dietro l'istruzione per iscritto (art. 461), perciocchè può accadere che una controversia la quale non ha potuto essere bene intesa dai giudici di prima istanza senonchè mediante l'istruzione in iscritto, possa essere intesa a sufficienza dietro semplici arringhe dei giudici d'appello, che debbonsi supporre forniti di maggiori lumi e di cognizioni maggiori.

D. Possono i giudici d'appello ordinare questa istruzione dopo le arringhe?

R. Sì, essi possono ordinarla se vi ha luogo (art. 461 (b)).

D. Se tra i giudici d'appello vi abbiano più di due opinioni, come deve pronunciarsi la sentenza?

R. Il minor numero di essi in una opinione è tenuto di accedere ad una di quelle che han avuto maggior numero di voti (articolo 467 (a)) (1).

D. E nel caso che vi avesse parità, come si dovrà togliere?

R. Si chiama in tal caso uno o più giudici secondo l'ordine di nomina, che non abbiano però conosciuto dell'affare, e sempre in numero dispari.

Nel caso che tutti i giudici avessero conosciuto dell'affare sono chiamati a giudicare tre fra i giureconsulti i più anziani.

E sì nell'uno che nell'altro caso si discute nuovamente la causa all'udienza, o nuovamente si riferisce se trattasi di causa in iscritto, (art. 463 (b)).

D. Se si tratta dell'appellazione da una sentenza interlocutoria, possono i giudici decidere definitivamente anche sul merito ch'era stato sospeso nel primo giudizio?

R. Fa di mestieri distinguere:

1. Se la sentenza viene confermata, il merito deve restare a decidersi presso il primo tribunale, ancorchè fosse in istato di decisione unitamente all'appellazione della sentenza interlocutoria.

(a) Ibid. p. 104.

(1) Vedi Parte III, Tit. I.

(b) Ibidem.

(a) T. IV. p. 70. 88. 93. 94.

(b) Ibid. p. 88.

Esempio. Io mi appello da una sentenza che ha ordinato un esame di testimonj; essa viene confermata: quantunque il merito sopra cui non si è pronunziato in prima istanza fosse in istato di essere giudicato, sia perchè dall'esame risulta, per esempio, ch'io son debitore, sia per qualunque altro motivo, non deve esserne deciso in appello, perchè il diritto ne appartiene ai primi giudici; giacchè hanno essi giustamente ordinato l'esame, se si è confermato il loro giudizio.

2. Ma se poi la sentenza viene revocata, e la causa sia istruita in modo da potersi giudicare anche sul merito, i giudici d'appello possono pronunziare nel medesimo tempo sull'appellazione e sul merito con una sola e medesima sentenza (art. 473 (a)).

Esempio. Nel caso riportato dell'esame testimoniale, essendo questo escluso o rigettato a motivo che la sentenza che l'ha ordinato fu revocata, se non vi fosse alcuna prova contro di me, io verrei liberato colla sentenza d'appello dalla vostra domanda.

D. Se venisse revocata una sentenza definitiva per difetto di forme, o per qualunque altro motivo, dovrebbero rimettere la causa ad altri giudici di prima istanza per essere giudicata di nuovo?

R. È d'uopo distinguere:

(a) T. IV. p. 71. 111. 116. 117. 212. V. 29.

1. Se la causa è in istato di essere giudicata definitivamente sul merito, i giudici d'appello possono pronunziare nello stesso tempo e sull'appellazione, e sul merito con una sola sentenza (art. 475 (a)), senza rimandare la causa ad essere giudicata di nuovo;

2. Ma se la causa non è in istato di essere decisa nel merito, venendo annullata la sentenza dalla quale era stata decisa, i giudici d'appello ordinano che sarà giudicato nuovamente; e siccome si tratta di eseguire una sentenza loro propria, così possono trattenerla la causa presso il loro tribunale per pronunziare sopra di essa definitivamente allorchè sarà in istato di decisione; ovvero possono anche rimetterla ad un altro tribunale, avvegnacchè, come vedremo in seguito, essi hanno la facoltà di scegliere tra questi due partiti, allorchè si tratta della esecuzione delle loro sentenze, ed abbiano con queste rivate delle sentenze di prima istanza.

D. Se l'appellante succumbe, a che cosa è egli condannato?

R. Ad una multa di cinque lire se si tratta di appellazione da una sentenza di un giudice di pace, e di dieci lire se da quella di un tribunale di prima istanza, o di commercio (art. 471 (b)).

(a) Ibid.

(b) T. I. p. 50. IV. 86. 105.

§. XIV.

A qual tribunale appartenga la esecuzione delle sentenze pronunziate in grado di appello.

D. Se la sentenza da cui si è appellato viene confermata, e nella esecuzione di essa insorgano delle questioni, a qual tribunale deve esserne portata la decisione?

R. A quel tribunale che ha pronunciata la sentenza da cui si è appellato (art. 472 (a)); esso avrebbe conosciuto intorno alle questioni istesse se non si fosse appellato (articolo 554. (b)), per la ragione che il tribunale che ha giudicato, e che per conseguenza conosce molto meglio che qualunque altro la forza della sua sentenza, è meglio in istato di decidere sulle contestazioni che la riguardano. Ciò posto, egli è evidente che sarebbe cosa ingiusta il togliere il diritto stesso al tribunale per la sola ragione ch'è stato appellato, quantunque l'appellazione sia stata riconosciuta mal fondata.

D. Se la sentenza da cui si è appellato viene rievocata, a chi spetta la esecuzione della sentenza di appello?

R. Al tribunale di appello che l'ha pronun-

(a) T. IV. p. 85. 119. a 124. V. 108. 280.
(b) T. V. p. 19. 69. 189. 202. 561. 580. VII. 37. 151.

ciata, ovvero, trattandosi di una corte di appello, a quel tribunale ch'essa avesse destinato nella sua decisione (art. 472 (a)). Se ne venisse affidata la esecuzione a quel tribunale la cui sentenza venne rievocata, potrebbesi temere che nelle contestazioni che avessero ad insorgere pronunziasse nel modo più conforme all'opinione nella quale è già prevenuto, e mettesse così degli ostacoli, o cagionasse degli inconvenienti nella esecuzione della decisione di revoca.

D. La corte d'appello che si è riservata la esecuzione, o il tribunale a cui la corte stessa l'ha affidata, conoscono di tutte quante le contestazioni che insorgono relativamente alla esecuzione, tanto fralle parti, quanto in confronto dei terzi?

R. No; la corte o il tribunale non conoscono in tal caso che sulle contestazioni che insorgono tra le parti (art. 472 (b)), in confronto delle quali fu pronunziata la decisione. Riguardo ai terzi, le controversie si portano innanzi al tribunale competente secondo le regole generali.

D. Le controversie che insorgono in occasione della decisione stessa, sono esse tutte indistintamente decise dalla corte di appello, o dal tribunale da essa indicato?

R. Debbonsi eccettuare le seguenti:

(a) T. IV. e V. ibidem.

(b) Ibidem.

1. Le domande di nullità di arresto personale (art. 472 (a)); le quali debbono portarsi innanzi al tribunale del luogo, nel quale è detenuto, od arrestato l'attore (art. 794 (b)), come si dirà a suo luogo (1), ancorchè questo tribunale avesse pronunziato la sentenza che fu rievocata.

2. Le domande per ispropriazione forzata (art. 472 (c)), le quali debbono essere portate innanzi al tribunale dell'immobile oppignorato, come si vedrà nella Parte V. di questo libro (2), ancorchè la sentenza che venne rievocata fosse stata da esso lui pronunziata;

3. Finalmente tutte le altre per le quali la giurisdizione è espressamente determinata dalla legge (art. 472 (d)). Così esigendo l'art. 567 (e) che i sequestri, e le relative domande di conferma e di rimozione sieno portate innanzi al tribunale del debitore sequestrato: il sequestro fatto in forza di una decisione di revoca e le domande ad esso relative sarebbero portate innanzi a detto tribunale, ancorchè ad

(a) Ibidem.

(b) T. IV. p. 123. V. 546. 551. 554. 555. 562. 566. 548.

580. 582.

(1) Parte V, Tit. II, Cap. I, Sez. III.

(c) T. IV. p. 85. 114. a 124. V. 108. 280.

(2) Tit. II, Cap. I, Sez. II.

(d) Ibid.

(e) T. IV. p. 19. 36. 124. V. 20. 107.

esso non appartenesse la esecuzione della decisione di revoca, ed avesse pronunziata la sentenza che fu rievocata.

SEZIONE III.

Del ricorso per ritrattazione di sentenza.

D. Che cos'è il ricorso per ritrattazione di sentenza?

R. È un mezzo col quale si domanda e si ottiene, nei casi e per li motivi determinati dalla legge, che sia ritrattata una sentenza inappellabile e non suscettibile di opposizione, pronunziata da un tribunale di prima istanza, da una corte di appello (art. 480 (a)), od anche dagli arbitri (art. 1026. (b)).

§. I.

In quali casi e per quali motivi si può ricorrere per ritrattazione.

D. In quali casi e per quali motivi si fa luogo al ricorso per ritrattazione di sentenza.

R. Per ben comprendere in quali casi si pos-

(a) T. III. p. 68. 184. IV. 5. 60. 127. 132. 134. 137. 140. 142. 144. a 146. 148. 153. 263. 173. 181. 199. 208. 219. 271. 312.

(b) T. I. p. 60. IV. 127. 103. 161. 191.

sa ricorrere per ritrattazione, fa d'uopo distinguere i motivi per li quali si può ricorrere in due classi generali.

La prima comprende i motivi per li quali può domandarsi la ritrattazione da qualsiasi persona che sia stata parte nel giudizio.

La seconda comprende quelli per li quali è permesso a certe determinate persone di poter con questo mezzo impugnare la sentenza che le pregiudica.

§. II.

Motivi di ritrattazione comuni a qualunque persona.

D. Il dolo è egli un motivo di ritrattazione?

R. Egli è motivo di ritrattazione alloraquando è personale (art. 480. n. 1. (a)), cioè alloraquando deriva dalla persona che ha guadagnata la causa, ovvero da chi era incaricato della di lei difesa, come; per esempio, dal suo patrocinatore.

Esempio. Io scrivo a voi una lettera dicendovi che vi potete allontanare dal luogo in cui pende tra noi due una causa, e vi dico anzi di più che io non ne solleciterò la decisione se non che al vostro ritorno. Dopo ciò, senza prima aspettarvi, domando l'udienza, ed ottengo

la sentenza; questo sarebbe un caso di dolo.

D. La violazione delle forme è ella un motivo sopra cui si possa fondare il ricorso per la ritrattazione?

R. La violazione delle forme è un motivo anch'essa di ritrattazione, tanto se si sono violate prima della sentenza (come, per esempio, se nella citazione non si fosse indicato il mio domicilio), quanto se si sono violate nell'atto della sentenza (come, per esempio, se si fosse pronunciata da un numero di giudici minore di quello che è voluto dalla legge) (art. 480, n. 2. (a)).

D. È egli sufficiente che v'abbia violazione di forme perchè si possa chiedere ed ottenere la ritrattazione?

R. No; fa di mestieri che concorrano le due condizioni seguenti:

1. Che la forma violata sia nel numero di quelle che la legge prescrive sotto pena di nullità (art. cit. (b)), come se non si fosse fatta menzione nella citazione del domicilio dell'attore (art. 61.);

2. Che la nullità pronunziata dalla legge non sia stata sanata dalle parti (art. 480, n. 2. (c)) (1)

(a) Ibid.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(1) Vedi Parte II, Lib. I, Cap. I, Sez. II.

(a) T. III. e IV. ibidem.

D. Si può egli ricorrere per ritrattazione di sentenza per la ragione che fu pronunciata sopra cose non domandate?

R. Fa d'uopo in questo caso distinguere le sentenze inappellabili pronunziate dai tribunali, da quelle che sono state pronunziate dagli arbitri.

1. Quanto a quelle pronunziate dai tribunali si può ricorrere (art. 480. n. 5. (a)).

Esempio: se avendosi causa sopra l'usufrutto di un oggetto, e non chiedendo io senonchè l'usufrutto istesso, mi venisse aggiudicata la proprietà, sopra la quale non si è mossa questione.

2. Relativamente poi alle sentenze degli arbitri, l'essersi pronunziato sopra cose non domandate non è motivo di ritrattazione (articolo 1027. n. 2. (b)), salvo però alla parte il diritto di domandare la nullità della sentenza arbitrale (art. cit.) perciocchè non avendo gli arbitri la facoltà di pronunziare sopra ciò che ad essi non si è domandato, hanno ecceduto i limiti del loro potere; essi non hanno adunque potuto pronunziare sentenza (1).

D. Puossi ricorrere per la ritrattazione se fu aggiudicato più di quello che si era domandato?

R. Si può ricorrere se la sentenza emana da

un tribunale (art. 480, n. 4. (a)).

Esempio: Se la sentenza, oltre il capitale che si è domandato, avesse aggiudicati anche gl'interessi; ovvero se avesse ordinata la esecuzione, mediante arresto personale, quando questo non si fosse chiesto dalla parte.

Ma se poi si tratta di una sentenza arbitrale, non può esser questo un motivo di ritrattazione, salvo però sempre il diritto di far dichiarare nullo l'atto qualificato *sentenza arbitri*, come si è detto sopra.

D. È egli un motivo di trattazione quello che risulta dal non essersi giudicato sopra qualcheduno degli articoli della domanda?

R. Sì: (art. 480, n. 5. (b)).

Esempio: Io sono citato per il pagamento di mille lire nella mia qualità di fidejussore di Pietro: io rispondo alla domanda, e chiamo in giudizio Pietro stesso a mia difesa; si contesta la lite, e la sentenza pronunziata, aggirandosi tutta sulla domanda principale, non fa motto della chiamata a difesa. Io posso ricorrere per ritrattazione.

D. La contrarietà di due o più giudicati è essa un motivo di ritrattazione?

R. Essa è un motivo di ritrattazione tutte le volte che si verificano cumulativamente le tre circostanze seguenti:

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

(a) Ibidem.

(b) T. I. p. 60. IV. 139.

(1) Vedi quanto si è detto nel Capo III, Lib. I.

1. Che i giudicati sieno stati pronunziati tra le medesime parti (art. 480 , n. 6. (a)) ed aventi tutte le volte le stesse qualità ;

2. Che i giudicati contrarj sieno stati pronunziati su i medesimi punti di ragione (art. cit. (b) ibid.).

5. Finalmente che emanino dalla stessa corte o dallo stesso tribunale (art. cit. ibid. (c)).

Esempio : Voi domandate in nome vostro contro di me in mio nome mille duecento lire risultanti da un mio *pagherò*. Una prima decisione della corte d'appello di Milano mi condanna ; in virtù di questa decisione voi fate eseguire in mio danno un oppignoramento . Io ne domando la nullità , per la ragione che prima della sopraddeffa decisione io non vi era debitore di cosa alcuna , e che perciò non doveva essere condannato . La mia domanda viene ammessa , e confermata anche dalla corte d'appello di Milano alla quale voi siete ricorso , ed io sono liberato dalla vostra esecuzione . Ecco adunque una contrarietà tra la prima decisione e la seconda , la prima che mi dichiara debitore , la seconda che decide che io non lo sono ; in conseguenza , ritrattazione .

D. Se dunque i giudicati contrarj fossero pronunziati tra le stesse parti e sui medesimi pun-

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

(c) Ibidem.

ti di ragione , ma da tribunali diversi , non si farebbe egualmente luogo alla ritrattazione ?

R. No ; se per esempio nel caso testè accennato una delle due decisioni fosse stata pronunziata dalla corte d'appello di Milano , e l'altra da quella di Bologna , non si potrebbe ricorrere per la ritrattazione . Si farebbe però luogo alla cassazione (1) , e l'istanza sarebbe a tal uopo introdotta e giudicata conformemente alle leggi , ed ai regolamenti che determinano il modo di procedere innanzi la suprema corte di cassazione (art. 504 (a)) (2) .

D. La contrarietà nelle disposizioni di un giudicato sarebbe essa un motivo di ritrattazione ?

R. Sì (art. 480 , n. 7. (b)) , anche per questo può domandarsi la ritrattazione .

Esempio. Se in una prima disposizione voi siete dichiarato mio creditore ; ed in una seconda si ordina la rimozione di un sequestro che fu fatto eseguire da voi a danno mio , in virtù del vostro credito .

D. La mancanza di comunicazione al ministero pubblico in quelle cause nelle quali è dalla legge ordinata , dà essa luogo al ricorso per ritrattazione ?

R. Sì ; ma semprecchè però la sentenza sia

(1) Regolamento organico , art. 101.

(a) T. IV. p. 144. 223.

(2) Vedi il decreto 23 agosto 1807.

(b) Ibidem.

stata pronunciata contro quella parte in favor della quale era prescritta la comunicazione (art. 480, n. 8 (a)).

Esempio. Tale sarebbe il caso in cui si fosse giudicato contro un minore senza dar comunicazione della causa al Regio Procuratore.

D. V'ha luogo a ritrattazione se siasi giudicato sopra documenti falsi?

R. V'ha luogo a ritrattazione se questi documenti sono stati *riconosciuti o dichiarati falsi* dopo la sentenza (art. 480, n. 9. (b)).

Esempio. Se io sono stato condannato a pagare un'obbligazione, od un *vaglia*, e posteriormente voi avete *riconosciuto* ch'esso era falso, ovvero è stato *dichiarato* falso in giudizio.

D. Se i documenti fossero stati riconosciuti o dichiarati falsi *prima* della sentenza, e ciò nonostante fosse stato in questa sentenza giudicata la causa sul fondamento dei documenti medesimi, considerandoli come *veritieri*, farebbe-
si luogo alla ritrattazione?

R. Non si potrebbe in tal caso ricorrere per ritrattazione, appoggiandone la domanda alla falsità dei documenti, giacchè la legge esige espressamente che la dichiarazione o ricognizione della falsità sia posteriore alla sentenza; si potrebbe però far valere a tale oggetto la contrarietà dei giudicati, se il primo che ha dichia-

rato falso il documento, ed il secondo che ha pronunciato sul fondamento della verità di esso, fossero stati emanati in concorso dalle stesse parti, ed in ultima istanza da uno stesso tribunale.

D. Se dopo una sentenza od una decisione siansi recuperati dei nuovi documenti, potrebbero ricorrere per la ritrattazione?

R. Si potrebbe ricorrere ogni qualvolta concorressero simultaneamente le due condizioni seguenti:

1. La prima, che il documento sia stato trattenuto, o non si sia potuto produrre per fatto della parte avversaria (art. 480, n. 10 (a)); come se, per esempio, essendo stato un vostro debitore liberato con una sentenza dalla domanda da voi contro di lui intentata pel pagamento di un vostro *credito*, voi provaste che non ne è stato liberato senonsè perchè ha sottratto e nascosto alla giustizia ed a voi stesso la sua scrittura di obbligazione. Che se il documento non fosse stato trattenuto dalla parte, non si potrebbe ricorrere per la ritrattazione, altrimenti un cavillatore il quale temesse di restare succumbente in una lite potrebbe non presentare tutte le sue carte: e dappoi venendo condannato potrebbe produrne alcune di nuovo, e così successivamente; e con tali raggiri e cavillazioni costringere l'avversario ad abbandonare la causa, o almeno a venire seco lui ad un ac-

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

(a) Ibid.

comodamento. Devono le parti esse stesse, prima che la causa sia giudicata, fare tutte quelle ricerche che sono necessarie onde arrivar a conoscere la esistenza di tutti quei documenti i quali potrebbero avvantaggiare la loro causa.

2. La seconda condizione si è che il documento stato nascosto sia un documento che avrebbe potuto essere decisivo (articolo 480, n. 10 (a)). Come sarebbe stato appunto nel caso sopradetto della scrittura contenente la obbligazione cui il vostro avversario aveva acconsentito. Se il documento non fosse stato decisivo, e se la causa avrebbe dovuto essere giudicata nello stesso modo ancorchè il documento si fosse conosciuto e fosse stato prodotto, la parte succumbente non ha sofferto alcun danno per la mancanza di esso.

§. III.

Motivi di ritrattazione particolari ad alcune persone.

D. Quali sono quelle persone, in favor delle quali la legge ha stabiliti dei motivi particolari per i quali poter chiedere la ritrattazione delle sentenze o decisioni?

R. Esse sono: o individui, o persone morali. Gli individui sono i minori; le persone morali

sono lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici (art. 481 (a)).

D. Quali sono i motivi per i quali possono tutte le anzidette persone domandare esclusivamente la ritrattazione?

R. Questi motivi sono due:

1. *Il primo*, alloraquando esse non sono state difese (art. 481 (b)).

Esempio: Se un tutore od un amministratore ha lasciato giudicare una causa in contumacia.

2. *Il secondo* } alloraquando non sono state validamente difese (art. cit.).

Esempio: Se si avesse ommesso di proporre a loro difesa un qualche punto di fatto o di diritto decisivo in loro favore, come se non fosse stato opposta la prescrizione.

D. Se il motivo, sopra cui vuolsi appoggiare il ricorso per ritrattazione non colpisce senonsè un qualche articolo solamente del giudicato, si può egli domandare che sia ritrattato per intero?

R. No; se vi ha luogo a ricorso contro un solo articolo, questo solo viene ritrattato (art. 482 (c)).

Esempio: Io sono con una stessa sentenza condannato a pagare l'importo di due vaglia, o pagherò: uno di questi viene in seguito dichiarato falso; e contro l'altro non vi ha al-

(a) T. IV. p. 134. 149. 150. 164. e 171.

(b) Ibidem.

(c) T. IV. p. 129.

cuna ricognizione o dichiarazione di simil fatta; io dunque non potrei domandare la ritrattazione della sentenza se non per quella parte di essa che riguarda il *pagherò* dichiarato falso.

D. Se vi avesse luogo a ricorrere contro un articolo di un giudicato, e che da quello ne dipendessero alcuni altri, non si potrebbe domandare che fossero ritrattati anche questi?

R. In questo caso potrebbero essere ritrattati anche gli articoli dipendenti (art. 482. in fine (a)).

Esempio: io sono stato condannato a pagare un *vaglia*, e sono stato in conseguenza sottoposto all'arresto personale; ovvero si è pronunciata la validità di un sequestro eseguito a mio danno: se vi ha luogo a ritrattazione per il capo principale della sentenza, che mi condanna a pagare un *vaglia*, vi sarà pur luogo alla ritrattazione della condanna accessoria, dell'arresto personale, o della pronunciata validità del sequestro.

(a) Ibid.

Qual tribunale debba portarsi il ricorso per la ritrattazione.

D. A qual tribunale si deve ricorrere all'oggetto di far ritrattare un giudicato?

R. Allo stesso tribunale da cui fu pronunciato; e può essere giudicata la domanda di ritrattazione anche dagli stessi giudici che hanno giudicato la prima volta (art. 490 (a)).

D. Se nel corso di un'istanza innanzi ad un tribunale venisse prodotto un giudicato soggetto alla ritrattazione, ma pronunciato da un tribunale diverso, non potrebbesi adunque impugnare davanti a quel tribunale avanti cui fu prodotto?

R. No; egli è d'uopo ricorrere mai sempre al tribunale dal quale fu pronunciato il giudicato che si vuole impugnare (art. 491. (b)).

Esempio: una decisione della corte d'appello di Bologna mi condanna a pagare la somma di tre mila lire in dipendenza di un *pagherò* da me sottoscritto. Si eseguisce un sequestro a mio danno per la concorrenza di detta somma. Io domando la rimozione del sequestro a Venezia, atteso che io pretendo di non essere debitore di cosa alcuna.

(a) T. IV. p. 159.

(b) T. IV. p. 19. 159. e 192.

Sentenza di prima istanza che mi condanna, e conferma il sequestro.

Io mi appello alla corte d'appello di Venezia.

Il creditore produce la decisione della corte d'appello di Bologna.

Io sostengo che questa decisione deve essere ritrattata, atteso che dopo la emanazione di essa il *pagherò* sopra cui era fondata fu dichiarato falso.

Io non dovrei in questo caso domandare la ritrattazione della decisione a Venezia, ma a Bologna, intentando la mia domanda innanzi alla corte di appello che l'ha pronunciata.

D. Ma durante la pendenza del giudizio di ritrattazione davanti un altro tribunale, come si dovrà procedere nella causa principale in occasione di cui fu prodotta la sentenza o la decisione che s'impugna?

R. Il tribunale innanzi a cui pende la causa può, secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura (art. 491 (a)). Così, nella fatti-specie summentovata, la corte d'appello di Venezia potrà sospendere la decisione sopra l'appellazione fino a tanto che sia compiuto il giudizio di ritrattazione presso la corte di Bologna. Una tale sospensione è giustissima e necessaria avvegnacchè l'esito del giudizio in appello dipende evidentemente dall'esito di quello della ritrattazione, giacchè se la decisione del-

(a) Ibidem.

della corte di Bologna venisse ad essere ritrattata, non esisterebbe più il credito, non potrebbe più sussistere il sequestro fatto a mio danno, e si dovrebbe perciò revocare quella sentenza che ne ha pronunziata la validità.

Che se la corte stessa di Venezia riconoscesse che il ricorso per la ritrattazione non fosse senonsè un cavillo da me inventato per ritardare la decisione, o che nonostante la ritrattazione che potesse essere pronunciata, resterebbero al mio avversario delle ragioni bastanti per sostenere la impugnata sentenza, potrebbe procedere oltre nel giudizio, senza aver riguardo alla introdotta domanda di ritrattazione.

§. V.

Diverse specie di ricorso per ritrattazione di sentenza.

D. Quante specie v'ha di ricorso per ritrattazione?

R. Due:

1. Il ricorso *principale*, che è quanto dire quella domanda di ritrattazione che viene introdotta senza la preesistenza di alcun'altra contestazione.

Esempio: io sono condannato in vostro confronto al pagamento di due mila lire: la lite tra noi due relativamente a quest'oggetto finisce; dopo ciò io ricorro contro la sentenza, onde ottenerne la ritrattazione.

Tom. II.

2. Il ricorso *incidentale*, cioè quel ricorso che s'introduce nella pendenza di una contestazione.

Esempio. Tale è quello che io ho introdotto nel caso di sopra riportato contro la decisione della corte d'appello di Bologna incidentemente alla causa tra noi pendente innanzi alla corte d'appello di Venezia;

Tale sarebbe ancora quel ricorso che s'introducesse nel corso di una contestazione contro una sentenza che fu pronunziata dal tribunale medesimo innanzi a cui pende la detta contestazione.

Esempio. Voi mi domandate mille lire dipendentemente da un prestito; io nego l'imprestito stesso.

Sentenza, che vi ammette a provarlo con testimoni sull'appoggio di una lettera la quale si considera come principio di prova per iscritto;

Voi eseguite la sentenza, ed arrivate a provarlo;

In seguito, prima della sentenza definitiva, io faccio dichiarar falsa la lettera.

Ricorso, per parte mia, per la ritrattazione della sentenza che ammette la prova testimoniale; questo è un ricorso *incidentale*, perchè introdotto incidentemente alla contestazione principale che non è ancor giudicata.

§. VI.

Dei termini che si concedono onde ricorrere per la ritrattazione.

D. Qual è il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso per la ritrattazione?

R. In generale il termine è di tre mesi, e questi decorrono:

Relativamente ai maggiori, dal giorno della notificazione dell'impugnata sentenza alla persona o al domicilio (art. 485 (a)); trattandosi poi di minori, dal giorno della notificazione della sentenza ad essi fatta, a persona, o a domicilio, dopo che sono divenuti maggiori (art. 484 (b)).

D. Quale è il termine nel caso in cui quello al quale compete il beneficio del ricorso per ritrattazione trovasi assente dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, ovvero impiegato in negoziazioni all'estero per il servizio dello stato?

R. In questo caso, oltre i tre mesi, come sopra, si concede al ricorrente il termine di un anno (art. 485 (c)).

D. E quale sarà il termine per quelli che abi-

(a) T. IV. p. 153. 155. 158. 166. 168. Tarif. 78.

(b) T. IV. p. 143. 155. 158. 168. 177.

(c) T. IV. p. 154. 168.

tano nel regno, ma fuori del territorio continentale?

R. Quello che è stabilito dall'art. 75 per le citazioni, congiuntamente a quello de' tre mesi come sopra (art. 436 (a)).

D. Quale è il termine per domandare la ritrattazione nel caso che il motivo sopra cui la domanda si appoggia sia quello della falsità dichiarata o riconosciuta de' documenti?

R. Il termine è anche in tal caso quello di tre mesi, ma però non decorre senonsè dal giorno in cui la falsità è stata riconosciuta (art. 483 (b)).

D. E se il motivo della ritrattazione fosse quello del dolo, quando comincierebbe a decorrere il termine?

R. Il termine de' tre mesi comincerebbe in tal caso a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo (art. 433 (c)), semprecchè però risulti da prove scritte il giorno in cui il dolo stesso è stato scoperto, altrimenti non si ammetterebbe il ricorso (art. cit.): se non avesse la legge così disposto, potrebbesi ricorrere anche dopo un lunghissimo tempo, asserendo che non si è scoperto il dolo senonsè poco tempo prima.

D. Quale sarà il termine, se si ricorra perchè

(a) Ibidem 226.

(b) T. IV. p. 56. 156. 157. 188. e 341.

(c) Ibid.

dopo la sentenza sono stati scoperti de' documenti decisivi sottratti, e nascosti dall'avversario?

R. Il termine anche in questo caso è quello de' tre mesi, ma non decorrono questi senonsè dal giorno in cui i documenti sono stati scoperti, semprecchè anche per questi esista la prova in iscritto del giorno in cui sono stati scoperti, e non altrimenti (art. 488 (a)).

D. Quale è il termine se la domanda di ritrattazione è fondata sulla contrarietà di due o più giudicati?

R. Quello ordinario di tre mesi: esso però non decorre che dal giorno della notificazione dell'ultimo de' giudicati contrarj (articolo 489 (b)), perciocchè il motivo della ritrattazione non cominciò ad esistere senonsè da questo istesso momento.

D. In tutti i casi sopraenunciati la morte del succumbente, avvenuta in pendenza del termine, ne sospende essa il corso?

R. Sì; e quello spazio che resta a decorrere non comincia a decorrere contro il successore, senonsè dal giorno e nelle forme prescritte per l'appellazione (art. 487 (c) (1));

(a) Ibid.

(b) T. IV. p. 157.

(c) T. IV. p. 158. 168. 230.

(1) Vedi Parte IV, Tit. I, Cap. I. Sez. II, §. 6.

6. VII.

Formalità da osservarsi prima di introdurre il ricorso per la ritrattazione.

D. Si può egli ricorrere per la ritrattazione di sentenza senza alcuna preventiva formalità, quando si può fare l'opposizione, o interporre l'appello?

R. No, non si può domandare la ritrattazione senonsè dopo aver adempiuto a due formalità:

La prima si è di ottenere un consulto di tre avvocati in esercizio da dieci anni almeno presso uno de' tribunali compresi nella giurisdizione della corte d'appello entro la quale fu proferita la sentenza.

Questo consulto deve contenere la dichiarazione ch'essi sono di sentimento che si faccia luogo alla ritrattazione, e deve enunciarne i motivi; senza questa formalità la domanda non è ricevuta (art. 495 (a)).

La seconda si è quella di fare il deposito di una somma per la multa, e di un'altra a titolo di danni ed interessi della parte; senza del quale non si ammette il ricorso (art. 464. (b)).

D. Qual'è la somma che deve essere deposti-

tata se si domanda la ritrattazione di una decisione pronunciata da una corte d'appello?

R. Se si tratta di una decisione pronunciata in contraddittorio, la somma è di trecento lire per la multa e di centocinquanta per li danni ed interessi della parte, senza pregiudizio de' maggiori danni che potessero aver luogo (art. 494 (a)).

Se poi si tratta di una decisione pronunciata in contumacia, non deve farsi deposito che della metà (art. cit.).

D. E quale sarà la somma che dovrà depositarsi trattandosi di una sentenza pronunciata da un tribunale di prima istanza?

R. In questo caso non si dee depositare, senonsè un quarto delle predette somme (art. cit. in fine).

D. Deve egli farsi un tale deposito indistintamente da tutti coloro che vogliono ricorrere per ritrattazione?

R. Da tutti, fuorchè da quelli che agiscono per gl'interessi dello Stato (art. 494. (b)); per esempio, se si agirà per il Demanio da un direttore od amministratore dei diritti demaniali.

(a) T. IV. p. 87. 161. 168. 172. 179. 189.

(b) T. IV. p. 86. 165. 166. 169. 179. 195. Tarif. 90.

(a) Ibidem.

(b) Ibidem.

§. VIII.

Come si propone il ricorso per la ritrattazione in via principale.

D. Come si deve introdurre la domanda di ritrattazione in via principale?

R. Con una citazione al domicilio del patrocinatore della parte che ha ottenuto il giudicato che s'impugna (art. 492. (a)), ogni qualvolta la domanda è introdotta entro sei mesi dalla data del giudicato medesimo (art. 496. (b)); altrimenti la citazione si farà al domicilio della stessa parte.

Unitamente alla domanda deve notificarsi il consulto che abbiám detto di sopra, e la quitanza del ricevitore presso cui si è fatto il deposito voluto dalla legge (art. 495. (c)).

D. Che cosa deve fare la parte che è citata per la ritrattazione?

R. Deve costituirsi un patrocinatore.

Nel caso però che la domanda sia notificata entro sei mesi dalla data della sentenza che si pretende impugnare, il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole s'in-

(a) T. IV. p. 166. 188. Tarif. 73.

(b) T. IV. p. 174.

(c) T. IV. p. 87. 161. 168. 172. 179. 189. Tarif. 140.

tende costituito di diritto senza bisogno di nuovi poteri (art. 496. (a)).

§. IX.

Come si propone il ricorso per la ritrattazione in via incidentale.

D. In qual modo si deve proporre la domanda di ritrattazione in via incidentale?

R. Fa d'uopo distinguer due casi?

1. Se la lite, nel corso della quale si fa luogo a questo ricorso incidente, penda innanzi ad un tribunale diverso da quello che ha pronunziato la sentenza impugnata, la domanda deve farsi con citazione avanti i giudici che hanno pronunciato la stessa sentenza (articolo 493. (b)).

2. Che se poi la lite pende innanzi al tribunale stesso che ha pronunziata la sentenza contro cui si vuol ricorrere per la ritrattazione, in questo caso la domanda si fa con atto da patrocinatore a patrocinatore (art. 493. (c)).

(a) T. IV. p. 174.

(b) T. IV. p. 19. 166. 172. 174. 192. Tarif. 75.

(c) Ibid.

§. X.

Se il ricorso per la ritrattazione sia in via principale, sia in via incidentale, sospenda l'esecuzione del giudicato.

D. La domanda di ritrattazione è ella d'ostacolo alla esecuzione della impugnata sentenza?

R. No (art. 497. (a)); altrimenti la parte succumbente e di mala fede si abuserebbe di questo rimedio della legge per aver tempo a sottrarsi alla esecuzione, ed impedire gli effetti della sentenza che lo condanna.

D. Può egli almeno il tribunale sospendere la esecuzione?

R. No, è vietato di accordare alcuna inibitoria (art. cit.).

D. Colui che vuol ricorrere per la ritrattazione può egli introdurre la relativa domanda prima di eseguire la sentenza che vuol impugnare?

R. Deesi fare una distinzione;

Se il succumbente fu condannato a rilasciare un fondo non viene ammesso a dire le sue ragioni sopra l'implorato rimedio, se non presenta la prova dell'esecuzione della sentenza prin-

(a) T. IV. p. 200.

cipale (art. 497 (a)), cioè la prova di aver consegnato il fondo alla parte, cui venne aggiudicato; conciossiachè avendo il succumbente in poter suo questo fondo, non istà che a lui di obbedire a quanto gli venne imposto; e se non lo fa, si mostra in opposizione colla giustizia, ed è per conseguenza indegno di essere dalla stessa ascoltato.

Se poi il succumbente fu condannato a consegnare un oggetto mobiliare, come, per esempio, a pagare una somma, la legge non lo obbliga ad obbedire prima di procedere per la ritrattazione; perciocchè non v'è alcuna prova che egli abbia veramente in poter suo ciò che fu condannato a dover dare, o che egli sia in istato di poter pagare; per lo che non è costituito in disobbedienza alla giustizia.

§. XI.

Della sentenza che si pronuncia sulla domanda di ritrattazione.

D. Il ricorso per la ritrattazione deve egli essere comunicato al pubblico ministero?

R. Sì; tutte le domande per ritrattazione devono essergli comunicate (art. 498. (b)).

(a) Ibid.

(b) T. I. p. 39. IV. 191.

D. Quali motivi di ritrattazione può l'attore presentare all'udienza?

R. Esso non può presentare senonsè quelli che sono enunciati nel consulto dei tre avvocati; fuori di questi non ne possono essere prodotti altri, nemmeno in iscritto (art. 499. (a)): avendo la legge richiesto il consulto degli avvocati affinché i litiganti non impugnassero troppo facilmente ed inconsideratamente i giudicati pronunziati in ultima istanza, essa sarebbe facilmente ingannata e delusa nel suo fine, se si potessero produrre dei motivi non indicati dagli avvocati.

D. Se il ricorso viene rigettato, a che verrà condannato l'attore?

R. Esso è condannato alla multa ed ai danni ed interessi nella somma superiormente indicata, senza pregiudizio di quei maggiori danni ed interessi che risultassero di ragione (art. 500 (b)).

D. Può egli l'attore ricorrere una seconda volta per la ritrattazione della impugnata sentenza?

R. No; e nemmeno si può ricorrere con questo rimedio contro la sentenza che ha rigettato la prima volta il ricorso (art. 503 (c)). Ciò fu stabilito dalla legge ad oggetto di mettere un fine ai reclami dei litiganti, i quali potreb-

bero costringere per via di replicati ricorsi, od opposizioni, i creditori ad abbandonare, o modificare i proprj diritti, se si potesse ricorrere all'infinito contro le sentenze, o le decisioni.

D. Quale sarebbe la conseguenza di un secondo ricorso che si volesse introdurre per la ritrattazione di un giudicato?

R. La conseguenza sarebbe la nullità del ricorso istesso, ed il risarcimento dei danni ed interessi, anche contro il patrocinatore, che avendo prestatato il suo ministero nella prima domanda, lo prestasse anche nella seconda (articolo 505 (a)).

D. Se il ricorso è ammesso, che cosa sarà detto, o dichiarato nella sentenza di ammissione?

R. Si pronuncierà la revocà, o ritrattazione della impugnata sentenza, e le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della pronunzia della medesima (art. 501 (b)).

D. Come sarà disposto delle somme che furono depositate a titolo di multa e di danni ed interessi.

R. Queste somme si restituiscono (articolo 501 (c)).

Sarà pure restituito tutto ciò che si fosse consegnato dipendentemente dalla sentenza revocata (art. cit.).

(a) T. IV. p. 189. 191. 197.

(b) T. IV. p. 195. 196.

(c) T. IV. p. 201. 203.

(a) I i em.

(b) T. IV. p. 196. 197. Tarif. 90 92.

(c) Ibid.

Esempio: Essendo io stato condannato a pagare la somma di sei mila lire, siccome la domanda di ritrattazione non produce effetto sospensivo, così io sono stato costretto a pagare la detta somma, unitamente agl'interessi, e alle spese; venendo in seguito ritrattata la sentenza che mi ha condannato, io posso pretendere la restituzione di tutti questi oggetti.

D. Venendo ritrattato un giudicato, come andrà la cosa relativamente alla controversia che fu dal giudicato istesso decisa?

R. Essa sarà nuovamente discussa e giudicata, ed a questo oggetto se ne porta la domanda allo stesso tribunale che ha pronunciato sulla ritrattazione (art. 502 (a)); e potranno concorrere alla sentenza gli stessi giudici (art. 490 (b)).

D. Che cosa s'intende per *rescindente*, e per *rescissorio* (1) in materia di ritrattazione di sentenza?

R. Si distinguono con queste due denominazioni i due giudizj che debbono aver luogo sopra le due istanze, l'una riguardante la *ritrattazione* del giudicato che impugna con questo rimedio, l'altra della *causa principale* che si era giudicata dalla sentenza impugnata, e che deve essere nuovamente giudicata se viene am-

(a) T. IV. p. 197. 202.

(b) T. IV. p. 159.

(1) Dal francese *rescindant*, e *rescisoire*.

messa la ritrattazione. Dicesi *rescindente* il giudizio sulla ritrattazione, e dicesi *rescissorio* quello sulla causa principale.

Esempio. Con una sentenza di un tribunale di prima istanza io sono stato condannato a rilasciarvi un fondo: io ricorro per la ritrattazione, per motivo di dolo. Il giudizio che ha per oggetto di decidere se debbaso o no ammettere la ritrattazione è il *rescindente*; se la sentenza viene ritrattata, il giudizio che verserà sul merito della causa, e che avrà per oggetto di decidere a chi appartenga il fondo, sarà il *rescissorio*.

D. Se la parte che ha ottenuta la ritrattazione di una sentenza restasse succumbente nel rescissorio, potrebbe ella domandare la ritrattazione della sentenza proferita sul rescissorio medesimo?

R. No; essa non potrebbe ricorrere contro questa sentenza, sotto pena di nullità, e dei danni ed interessi anche contro il patrocinatore che avendo prestato il suo ministero nella prima domanda, lo prestasse anche nella seconda (art. 505 (a)), e ciò per le ragioni che abbiamo addotte relativamente alla seconda domanda di ritrattazione contro una sola sentenza.

D. Può egli accumularsi il rescissorio; ossia, può egli essere istruito simultaneamente l'uno

(a) T. IV. p. 201. 203.

e l'altro giudizio, e pronunziarsi una sola sentenza che li comprenda amendue?

R. No; perchè l'art. 501 dice che le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della sentenza, e perchè d'altronde l'articolo 502 dispone che il giudizio sul merito, ossia il rescissorio, si devolve allo stesso tribunale che ha pronunciato sulla ritrattazione; dal che risulta che debbonsi necessariamente distinguere due differenti istanze. Così, nell'esempio recato in mezzo quì sopra, non si potrà decidere unitamente alla ritrattazione la questione che ha per oggetto di determinare a chi appartenga il fondo, ma si deciderà prima il rescindente, e poscia il rescissorio.

D. V'ha egli nessuna eccezione a questa regola generale, che è quanto dire, vi può essere mai alcun caso, nel quale il rescindente ed il rescissorio sieno giudicati simultaneamente?

R. Sì; egli vi ha un caso, ed è quello in cui la ritrattazione è fondata sulla contrarietà di giudicati. La sentenza che accorda la domanda di ritrattazione deve anche in tal caso ingiungere che il primo dei giudicati venga eseguito giusta la sua forma e tenore (art. 501 (a)).

Esempio. Una sentenza mi dichiara debitore; una seconda decide ch'io non lo sono: si ricorre a motivo della contrarietà delle due sentenze, per la ritrattazione della seconda; la ritrat-

tazio-

zione è accordata; l'ultima sola delle due sentenze è ritrattata; la sentenza di ritrattazione deve ingiungere che la prima delle due, dalla quale io sono stato dichiarato debitore, dovrà sortire il pieno suo effetto, ed essere in ogni sua parte eseguita.

SEZIONE IV.

Della cassazione.

D. Che cosa s'intende propriamente per *cassazione*?

R. S'intende l'annullazione di un giudicato pronunciato in ultima istanza non suscettibile nè di opposizione nè di ritrattazione, e che contiene contravvenzione alla legge, o violazione di forme essenziali (1).

D. A quale autorità deve chiedersi questa *cassazione* o *annullazione*?

R. Alla corte suprema di cassazione residente nella capitale del Regno.

D. La domanda di cassazione sospende ella la esecuzione dei giudicati contro i quali si ricorre?

R. No (2).

D. Se non vi ha contravvenzione manifesta al testo della legge o violazione delle forme essen-

(1) Regolamento organico, art. 3 e 88.

(2) *Ibid.* art. 93.

ziali, che cosa viene ordinato nella decisione della corte di cassazione?

R. Viene rigettata la domanda, e l'attore viene condannato ad una multa a profitto dello Stato, e ad una indennizzazione a profitto della parte, oltre la rifazione delle spese (1).

D. Di qual somma è la multa a profitto dello Stato?

R. Di lire trecento (2).

D. Ed a quanto è fissata la indennizzazione a profitto della parte?

R. A lire cento cinquanta (3), senza pregiudizio dei maggiori danni ed interessi che potessero risultare come è di ragione.

D. Ma se nel giudicato che s'impugnasi trova veramente contravvenzione manifesta ad una qualche legge, ad un qualche decreto, o regolamento, che cosa viene ordinato dalla corte di cassazione?

R. Si cassa, ossia si annulla la sentenza o la decisione, ma non si decide però sul merito della causa. La corte di cassazione la rimette ad un altro tribunale perchè vi sia giudicata di nuovo in ultima istanza.

D. A qual tribunale deve esser rimessa la causa?

R. Fa d'uopo distinguere:

(1) Regolamento organico, art. 91.

(2) *Ibid.*

(3) *Ibid.*

Se i giudicati cassati sono stati proferiti dai tribunali di prima istanza quando giudicano inappellabilmente, la corte di cassazione rimette la causa ad altro tribunale di prima istanza.

Se la decisione o sentenza è stata emanata da una corte d'appello o di prima istanza, la causa viene rimessa ad altra corte di appello, o di prima istanza (1).

C A P. II.

Del mezzo con cui può impugnarsi un giudicato da chi non fu parte in causa, ossia della opposizione del terzo.

D. Se è vero che nessuna parte può essere giudicata senza essere stata preventivamente chiamata in giudizio, come può avvenire che una sentenza pronunciata tra due litiganti abbia a pregiudicare un terzo non intervenuto in causa?

R. Ciò può accadere in più casi, ma segnatamente ne' due seguenti:

1. Se il giudice conosce, o almeno dovendo

(1) Regolamento organico, art. 94.

N. B. Non essendo il modo di procedere innanzi alla corte di cassazione regolata dal Codice di procedura civile, basti, per ciò che a noi spetta, l'averne dato queste poche nozioni. Vedi il Regolamento particolare adottato con decreto 23. agosto 1807.

egli conoscere che la causa interessa un terzo; ciò nonostante per inavvertenza o per ignoranza pronuncia la sua sentenza, e provvede in essa anche per ciò che concerne gl'interessi del terzo stesso.

Esempio. S'intenta una domanda di servitù contro un conduttore di un fondo (in questa sua qualità), invece d'intentarsi contro il proprietario.

Il giudice ammette la domanda, ed accorda la servitù.

Il proprietario sarebbe in questo caso pregiudicato dalla sentenza se veramente non fosse dovuta la servitù a chi l'ha domandata.

2. Se il giudice non vede che la causa interessa un terzo, e pronuncia contro di essa.

Esempio. Nel caso sopradDETTO, il conduttore venne citato in qualità di proprietario, e si è difeso in questa qualità.

Il giudice non conoscendo che il proprietario è un terzo, può, senza saperlo e senza poterlo sapere, pronunziare un giudizio lesivo agl'interessi di questo terzo.

D. Non avendo luogo l'autorità della cosa giudicata senonsè tra coloro che sono state parti in giudizio (1); per qual ragione deve essere obbligato un terzo a fare opposizione ad un giudicato in cui non fu parte, onde impedirne l'esecuzione?

R. Egli è verissimo, generalmente parlando, che un giudicato non può essere opposto a quello che non fu parte in causa, e che deesi relativamente a lui giudicare astrazione fatta dal detto giudicato. Per la qual cosa, se io reclamo contro di voi un fondo, e voi vogliate oppormi, per provare la vostra proprietà, una decisione pronunciata in concorso di Paolo e di voi, la quale giudica che il fondo appartiene a voi, io posso rispondervi che quella decisione prova bensì che Paolo non era il proprietario, ma che non prova egualmente ch'io non lo sia. Una tale decisione dovrebbe evidentemente essere esclusa e in niun conto tenuta dai giudici, senza che fosse d'uopo impugnarla coll'opposizione di cui si tratta; e voi sareste obbligato a difendervi contro le mie ragioni e i miei titoli.

Ma se però non essendosi ancora eseguita la sopraddetta decisione, voi voleste farla eseguire, ed io temessi del pregiudizio da una tale esecuzione, io dovrei, volendo porvi un ostacolo, fare opposizione all'esecuzione medesima; e siccome una tale opposizione vien fatta da uno che non ebbe parte al giudizio, così la si chiama *opposizione del terzo* (1).

Esempio. Ci serva un'altra volta il caso riportato di sopra: una sentenza pronunziata contro il mio inquilino vi autorizza ad aprire una

(1) In francese *Tierce opposition*.

(1) Codice Napoleone, art. 1351.

porta nel muro che divide i nostri cortili, riconoscendo che voi avete diritto ad una tale servitù di passaggio per la mia casa: voi fate eseguire questa sentenza, o almeno avete diritto precariamente a farla eseguire; se io voglio impedirvelo fa di mestieri che mi opponga al giudicato in qualità di terzo avente interesse, e che domandi che vi sia proibito di esercitare la detta servitù.

§. I.

Condizioni che si richiedono perchè un terzo abbia diritto di fare opposizione a un giudicato.

D. Quali sono le condizioni necessarie onde un terzo abbia diritto di fare opposizione ad un giudicato?

R. Due sono le condizioni, e sono quelle che seguono:

1. *La prima*, che il giudicato pregiudichi ai suoi diritti, come sarebbe appunto nel riportato caso della servitù (art. 474. (a));

2. *La seconda*, che nè il terzo egli stesso nè quelle persone ch'egli rappresenta sieno state parti in causa, o almeno citate ad esserlo (art. cit.). Così il successore a titolo universale, sia esso erede per legge o legatario, non

potrebbe usare di questo rimedio; e non lo potrebbe nemmeno un successore o legatario particolare, relativamente all'oggetto nel quale è succeduto. Un acquirente, per esempio, rappresentando il suo venditore non potrebbe opporre in qualità di terzo ad un giudicato pronunziato contro quest'ultimo: esso non potrebbe usare senonsè di quegli stessi mezzi di ricorso, che spettavano al suo venditore medesimo, e che furono in lui trasferiti mediante il contratto di compra e vendita, come accessori alla cosa cadente in contrattazione.

§. II.

Dell' opposizione del terzo incidente e principale.

D. Quante specie vi sono di opposizione del terzo?

R. Due: opposizione *principale*, e *incidente*;

1. *La principale*, la quale ha luogo allora quando non vi è alcuna contestazione tra quello che ha ottenuto il giudicato, ed il terzo ai diritti del quale il giudicato stesso pregiudica.

Esempio: Dopo che io ho acquistata una casa da Paolo, Pietro credendo, o fingendo di credere, che questa casa sia tuttavia posseduta da Paolo, e pretendendo che questa casa sia di sua proprietà, chiama in giudizio Paolo, il qua-

le non lo fa rivolgere verso di me, ed ottiene una sentenza contro quest' ultimo, la quale dichiara il suddetto Pietro proprietario. Ciò perviene a mia notizia; ed io formo opposizione in qualità di terzo interessato a questa sentenza: la mia opposizione è principale, stantchè non vi è stata per lo innanzi alcuna contestazione tra Pietro, Paolo, e me; ed io sono in facoltà di prendere un tale spediente, ancorchè Pietro non eseguisse la sentenza contro di me, privandomi del mio possesso, attesoche m' interessa di prevenire una procedura di esecuzione, onde evitare quel pregiudizio che mi potrebbe arrecare;

2. La *incidente*, la quale ha luogo allora quando, durante il corso di una contestazione relativa ad un oggetto qualunque, quegli che ha ottenuto una sentenza concernente l' oggetto stesso vuol farla eseguire.

Esempio: senza che io abbia notizia della sentenza che vi ha accordato un diritto di passaggio per la mia casa, in confronto del mio conduttore, voi esercitate questo diritto; io vi cito all' oggetto che vi sia proibito di passare per la mia casa; per provare che voi avete diritto ad una tale servitù producente in giudizio la sentenza che avete ottenuta contro il mio conduttore od inquilino: io faccio opposizione a questa sentenza. Questa mia opposizione è *incidente* alla istanza che io aveva prima introdotta contro di voi.

§. III.

Della opposizione del terzo principale.

D. Come deve essere proposta l' opposizione del terzo *principale*?

R. Con una citazione per mezzo di usciere, come qualunque altra domanda principale.

D. Innanzi a qual tribunale deve essere proposta l' opposizione *principale*?

R. Davanti il tribunale che ha pronunciato l' impugnata sentenza (art. 475. (a)).

§. IV.

Della opposizione del terzo incidente.

D. Davanti a qual tribunale deve portarsi la domanda della opposizione del terzo *incidente*?

R. Fa di mestieri distinguere:

1. Essa deve essere proposta innanzi al tribunale presso cui pende la causa principale, se questi è eguale o superiore a quello che ha pronunciato l' impugnata sentenza (art. 475 (b)). Se dunque la contestazione della causa principale pende avanti una corte d' appello, e la sen-

(a) T. I. p. 68. 212. IV. 123. 133. 253. 276. 280. 282. Tarif. 75.

(b) Ibidem.